

SOMMARIO

- ALBANIA – Approvato il nuovo codice elettorale
- ANDORRA – Rafforzati i diritti delle coppie di fatto
- CAMERUN – Approvato il decreto presidenziale di attuazione della legge sulle regioni
- CANADA – Il Governatore generale sospende la sessione parlamentare appena iniziata
- CANADA – La Corte Suprema innova la sua giurisprudenza sul principio di uguaglianza giudicando su un affirmative action program a favore di alcune comunità aborigene
- CILE – Le istituzioni cilene rafforzano la tutela delle confessioni religiose minoritarie
- CITTÀ DEL VATICANO – Approvata la nuova legge sulle fonti del diritto
- COLOMBIA – La Colombia approva due leggi di tutela dei diritti delle persone anziane e delle donne
- COREA DEL SUD – La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'irretroattività degli effetti delle proprie decisioni di incostituzionalità
- COREA DEL SUD – La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di costituzionalità relativa alle disposizioni di legge che puniscono penalmente l'adulterio
- CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO – La Corte dichiara l'incompatibilità del database britannico del DNA con l'articolo 8 della Convenzione
- DANIMARCA – La Groenlandia si pronuncia sulla sua indipendenza dalla Danimarca
- EMIRATI ARABI UNITI – Approvati emendamenti ad alcuni articoli della Costituzione
- FILIPPINE – La Corte suprema decide il primo caso di ricorso diretto individuale, confermando l'importanza del diritto alla sicurezza
- FILIPPINE – La Corte suprema dichiara incostituzionale l'accordo di pace negoziato dal Presidente per mancato rispetto delle competenze presidenziali e del principio di sovranità dello Stato
- FILIPPINE – La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la sottoposizione obbligatoria a test sull'uso di stupefacenti per tutti i candidati a cariche pubbliche
- FRANCIA – Approvata la legge per prorogare le deroghe al sistema Schengen
- GAMBIA – La Corte suprema rigetta un ricorso contro le modifiche alla legge sulle autonomie locali
- GEORGIA – Il Parlamento georgiano ha approvato una riforma costituzionale riguardante il Parlamento stesso, il Governo, il diritto di proprietà e il sistema giudiziario
- GIAPPONE – Il Parlamento approva la legge che attribuisce la cittadinanza giapponese anche a bambini nati al di fuori del vincolo matrimoniale
- INDIA – Deepak Bajaj v. State of Maharashtra & Anr. Writ Petition (CrI.) No.77 of 2008. La Corte suprema fa il punto sul diritto alla vita ed alla libertà personale
- INDIA: approvato il nuovo pacchetto di misure antiterrorismo

- KYRGYZSTAN – Approvata la legge sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose
- LETTONIA – La Corte Costituzionale lettone riconosce il diritto dei detenuti alle ferie retribuite
- LIBERIA – La Corte suprema annulla la sospensione del Presidente del Senato
- LUSSEMBURGO – Approvato il nuovo statuto della Commissione consultiva per i diritti umani
- LUSSEMBURGO – Il Parlamento approva importanti riforme in materia di integrazione e cittadinanza
- MESSICO – Approvata la legge che consente ai malati terminali l'interruzione del trattamento
- MONTENEGRO – Riconosciuta l'indipendenza del Kosovo
- NEPAL – La Corte suprema del Nepal dichiara legittimi i matrimoni tra soggetti dello stesso sesso
- PORTOGALLO – Il Parlamento respinge la legalizzazione del same-sex marriage
- PORTOGALLO – Approvato il nuovo Statuto delle Isole Azzorre
- REGNO UNITO – La High Court fa il punto in tema di eutanasia e richiede l'intervento del legislatore
- REGNO UNITO – Approvato il Climate Change Act 2008
- REGNO UNITO – La High Court riconosce il diritto del minore di non essere sottoposto a trapianto
- REGNO UNITO – Adottata la nuova Costituzione delle Isole Falkland
- REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO – Realizzato il decentramento territoriale
- RUSSIA – Il Presidente Medvedev firma i primi emendamenti alla Costituzione russa del 1993
- RUSSIA – Approvata definitivamente la legge sul database del DNA
- SERBIA – Nuove riforme per l'ingresso nell'Unione europea
- SPAGNA – Il Governo approva il piano nazionale per i diritti umani
- SPAGNA – Dichiarata l'illegittimità della presenza del crocifisso in aula
- STATI UNITI – La Corte suprema della California afferma che i medici non possono negare alcun trattamento sanitario a pazienti omosessuali sulla mera base delle proprie convinzioni religiose
- STATI UNITI – Approvati gli emendamenti all'American with Disability Act volti ad ampliare la tutela per i soggetti diversamente abili, superando la rigida interpretazione della Corte suprema
- STATI UNITI – Il same-sex marriage è al centro di molteplici modifiche e sviluppi costituzionali nei singoli stati dell'Unione
- STATI UNITI – La Corte suprema conferma la possibilità dei mezzi della marina militare di utilizzare i sonar nelle esercitazioni militari, nonostante il pericolo di danni all'ecosistema marino
- SUDAFRICA – La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittime alcune disposizioni relative ai matrimoni tradizionali
- SUDAFRICA – La High Court della sezione provinciale di Transvaal autorizza l'uso del nome di "Congress of the People" per la formazione di un nuovo partito politico
- TAILANDIA – La Corte costituzionale scioglie tre dei partiti politici di maggioranza nella coalizione di governo ed interdice il Primo ministro dalla politica per un arco di tempo di cinque anni

UCRAINA – La Corte costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica di indizione di referendum popolari  
UNGHERIA – La Corte costituzionale annulla la legge sulle unioni omosessuali  
UNIONE EUROPEA – Prosegue il processo di riforma delle istituzioni europee dopo la pronuncia della Corte costituzionale della Repubblica Ceca  
UNIONE EUROPEA – Il Tribunale di primo grado si pronuncia per la terza volta sulla controversia tra il Consiglio e l'Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran  
URUGUAY – Il Presidente pone il veto alla depenalizzazione dell'aborto

### **ALBANIA – Approvato il nuovo codice elettorale**

Dopo lunghi dibattiti il 18 novembre 2008 l'Albania ha varato una nuova legge elettorale, particolarmente criticata dai partiti minori che si reputano penalizzati dal sistema proporzionale con sbarramento. Il nuovo sistema elettorale, infatti, prevede una riorganizzazione delle circoscrizioni su base provinciale che lega il numero dei deputati eletto in ciascuna provincia alla popolazione in essa residente che, peraltro, aumenta il valore dei voti espressi nelle province di Tirana, Fier ed Elbasan e fissa una soglia di sbarramento su base provinciale che penalizza i partiti minori. Questi ultimi hanno più volte ribadito la loro contrarietà al nuovo testo, opponendosi anche alla disposizione che ne limita i poteri nell'ambito delle Commissioni elettorali.

La redazione del nuovo testo della legge elettorale segna anche un importante passo in avanti nelle dinamiche partitiche, essendo il frutto di un accordo tra i due principali partiti, il PD, al governo, e il PS, attualmente all'opposizione. Sono queste le premesse, salutate con approvazione anche dai principali osservatori internazionali quali l'OSCE e l'UE, a partire dalle quali si giocherà la prossima sfida elettorale, prevista per giugno 2009, in cui sarà possibile verificare anche la capacità delle autorità di redigere liste elettorali che consentano uno svolgimento regolare delle elezioni; già in passato, infatti, vi sono stati problemi dovuti alla irregolarità dei documenti di identità dei partecipanti al voto, da cui restano ancora esclusi circa un milione di albanesi residenti all'estero. *(Valentina Rita Scotti)*

### **ANDORRA – Rafforzati i diritti delle coppie di fatto**

Il 3 ottobre 2008 il *Consell General* (Parlamento) di Andorra ha approvato all'unanimità dei tre gruppi che lo compongono, il *Partido Liberal* (PLA), il *Partido Socialdemócrata* (PS) e *Centre Democrata Andorra* (CDA), la nuova legge sulla sicurezza sociale andorrana, che sostituisce la precedente del 1968. L'accordo politico per redigere una nuova normativa in questa materia era stato firmato il 14 dicembre 2005 e, dopo tre anni di trattative, i gruppi parlamentari hanno raggiunto un punto d'incontro ed elaborato la legge di riforma. Tra le varie novità spicca il rafforzamento dei diritti delle coppie di fatto, in particolare per ciò che concerne la successione per causa di morte. Infatti, la normativa appena approvata prevede che la pensione del defunto, di cui prima poteva beneficiare solo il coniuge o i familiari più stretti, possa essere devoluta a chi, in generale, «si occupa delle spese del *de cuius*». Di fatto, quindi si riconoscono diritti successori anche ai conviventi *more uxorio*. (Irene Spigno)

### **CAMERUN – Approvato il decreto presidenziale di attuazione della legge sulle regioni**

Il 12 novembre, il decreto presidenziale n. 2008/376 ha trasformato le 10 province del Camerun in Regioni. Questo provvedimento dà attuazione alla legge n. 2004/19 del 22 giugno 2004 sulle regioni, ma, contrariamente alle aspettative di introduzione di un maggiore decentramento, lo fa in senso marcatamente conservatore. Il decreto dispone che il Camerun sia costituito da 10 regioni, 58 divisioni e più di 300 sub-divisioni, cui possono aggiungersi nuovi enti territoriali costituiti dal Presidente. A capo di ognuno di questi vi è un governatore – nel caso delle regioni – o un funzionario divisionale di nomina presidenziale. Il governatore ed i funzionari divisionali rappresentano il Capo di Stato nelle loro unità amministrative e, per quanto riguarda in particolare il governatore, secondo l'interpretazione maggioritaria, la sua posizione sarebbe sovraordinata rispetto al Presidente del consiglio regionale eletto cui la Costituzione affida il potere esecutivo (art. 57.3 Cost.).

Questo decreto presidenziale è stato fortemente criticato dai partiti di opposizione, in particolare la *Cameroon Democratic Union*, e dalla *Foundation for Human Rights and Development* oltre che, più in generale, dalla comunità anglofona camerunense. L'atto presidenziale è stato indicato come incostituzionale rispetto alla Costituzione del 1996, segnatamente al suo Titolo X dedicato alle collettività territoriali decentrate, la cui attuazione avrebbe richiesto un più significativo decentramento. (*Gabriella Angiulli*)

### **CANADA – Il Governatore generale sospende la sessione parlamentare appena iniziata**

Le elezioni del 14 ottobre 2008 per il rinnovo dei componenti della *House of Commons* hanno segnato una perdita di seggi per il partito di governo, quello conservatore (ben 16 seggi in meno rispetto alla precedente legislatura), e, viceversa, una crescita elettorale tanto del partito liberale quanto del *New Democratic Party*.

Le due Camere, dopo la consultazione elettorale, sono state convocate per la prima volta il 18 novembre 2008 e il 19 il Governatore generale, Michaëlle Jean, ha pronunciato il “discorso del trono” che segna l'apertura di una nuova sessione parlamentare.

La successiva crisi di governo è stata determinata dall'annuncio da parte del Ministro delle finanze, James Michael Flaherty, di un piano di tagli alla spesa pubblica in assenza di misure volte a promuovere lo sviluppo economico. Tale iniziativa ha condotto i liberali e il *New Democratic Party* a coalizzarsi e a presentare una mozione di sfiducia che avrebbe dovuto essere votata l'8 dicembre 2008. Se la mozione fosse stata approvata, il Governatore generale avrebbe potuto scegliere di investire la nuova coalizione così costituita nella formazione di un nuovo governo o di indire nuove elezioni.

Il 4 dicembre 2008, tuttavia, la proposta del Primo ministro di disporre la *Prorogation* della prima parte della Quarantesima Sessione del Parlamento canadese fino a fine gennaio è stata accolta dal Governatore che l'ha formalizzata in una Dichiarazione pubblicata il 5 dicembre sul *Canada Gazette*. Con il termine *Prorogation* si intende sia la fine della sessione parlamentare in occa-

sione della quale ha luogo una specifica cerimonia all'interno del Senato, sia, come è nel caso in esame, la sospensione dell'esame delle votazioni sui progetti di legge è più in generale di tutta l'attività parlamentare ad eccezione della trattazione dei *private member's bills*.

L'accoglimento della richiesta del Primo ministro è stata criticata dalla stampa. Il *Globe and Mail*, autorevole quotidiano canadese, ha invocato le dimissioni di Stephen Harper, ritenendo che la sospensione dei lavori parlamentari, lungi dal condurre in breve tempo ad un accordo tra i partiti politici che consenta la permanenza in carica dell'attuale governo, sia stata esclusivamente volta ad evitare per il momento il voto di fiducia. È stato sottolineato da più parti il ruolo decisivo svolto in questa circostanza dal Governatore generale, organo costituzionale che si è viepiù caratterizzato per lo svolgimento di funzioni meramente formali nell'ambito della forma di governo canadese. Da un altro punto di vista, però, il Governatore generale si è limitato a dar seguito ad una richiesta del Primo ministro, come avviene ormai per convenzione; al contrario, sono rarissimi i casi di rifiuto, l'ultimo dei quali risale al 1926.

Peraltro, il 22 dicembre 2008 il Primo ministro Harper, nonostante le note vicende istituzionali, ha nominato diciotto senatori e un giudice della Corte suprema federale, Thomas Cromwell, già giudice della Corte di appello della Nuova Scozia. Sebbene quest'ultima nomina sia stata preceduta da consultazioni con le forze politiche di opposizione, alle designazioni non hanno fatto seguito le tradizionali *hearings* dinanzi al Parlamento, data la sospensione delle attività.

Il Parlamento è stato ufficialmente convocato di nuovo il 26 gennaio 2009, quando si è tenuto per la seconda volta nell'arco di sei mesi il "discorso del Trono", di apertura della seconda parte della Sessione. Il 27 gennaio il Ministro delle Finanze ha presentato alla *House of Commons* il *budget* per il 2009. Il 3 febbraio la Camera ha approvato il bilancio, come modificato durante l'esame parlamentare al fine di obbligare il Governo a relazionare sistematicamente al Parlamento durante l'esercizio finanziario sull'andamento economico e fiscale e sullo stato di attuazione del *budget* nonché di introdurre misure di sostegno alla crescita economica. Il documento è stato adottato con 211 voti favorevoli e 91 contrari, questi ultimi espressi dai parlamentari del *New Democratic Party* e del *Bloc Quebecois*. La maggior parte dei li-

berali, invece, ha sostenuto l'Esecutivo: così, contrariamente alle attese e grazie all'accordo tra i due principali partiti politici, sembra essersi conclusa positivamente la crisi di governo verificatasi alla fine del 2008. *(Cristina Fasone)*

**CANADA – La Corte Suprema innova la sua giurisprudenza sul principio di uguaglianza giudicando su un *affirmative action program* a favore di alcune comunità aborigene**

Nel 1992 il Governo federale canadese ha adottato l'*Aboriginal Fisheries Strategy* quale strumento per favorire il coinvolgimento di alcune comunità aborigene nel settore della pesca. In particolare si introduceva un progetto pilota per la commercializzazione del pescato tramite il quale si assicurava a tre comunità aborigene una licenza di pesca in esclusiva sul *Fraser River*, in *British Columbia*, in alcuni giorni dell'anno e conseguentemente il diritto di vendere quanto realizzato. Contro tale provvedimento hanno esperito un ricorso per violazione della *section 15* della Carta canadese dei diritti e delle libertà dinanzi alla Corte provinciale della *British Columbia* un gruppo di pescatori e di commercianti nel settore ittico operanti nella medesima Provincia, ma non appartenenti alle minoranze aborigene interessate. Mentre la Corte provinciale ha ritenuto discriminatorio il programma governativo, nei successivi gradi di giudizio tanto la Corte suprema della *British Columbia* quanto la Corte di appello della Provincia, quest'ultima adducendo almeno cinque differenti ragioni (fra le quali quella del giudice Kirkpatrick affermava la necessità di risolvere la controversia secondo la *section 25* sui diritti degli aborigeni piuttosto che alla luce della *section 15*), si sono pronunciate per la sua conformità alla Carta canadese dei diritti e delle libertà.

La Corte suprema federale si è espressa sul caso di specie nella sentenza *R. v. Kapp, 2008 SCC 41* del 27 giugno 2008, seguendo un percorso argomentativo in parte nuovo rispetto alla giurisprudenza consolidata sulla *section 15* della Carta. I ricorrenti avevano sostenuto che il riconoscimento della licenza di pesca alle tre comunità aborigene determina una discriminazione sulla base della razza; il Governo canadese, invece, aveva dichiarato che lo scopo perseguito attraverso il programma è quello di migliorare le condizioni di vita di un gruppo svantaggiato.

La Corte ha affrontato la questione del rapporto tra la *section 15 (1)* e la *section 15 (2)* e, più specificamente, si è interrogata sulla possibilità che la prima offra una protezione autonoma ad un programma federale come quello in esame contro l'accusa di essere discriminatorio. Sia le previsioni contenute nella *section 15 (1)*, volte a prevenire discriminazioni nei confronti di gruppi di individui identificati sulla base dei criteri ivi indicati (razza, origine nazionale o etnica, colore della pelle, religione, sesso, età, infermità fisica o mentale), sia quella della *section 15 (2)*, che consente la promozione di azioni positive, sono indispensabili per l'affermazione del principio di uguaglianza sostanziale che la *section 15* nella sua interezza intende promuovere.

Proprio in virtù dello stretto legame che intercorre tra le due norme, la Corte ha richiamato la sentenza resa sul caso *Lovelace v. Ontario 1 S. C. R. 950, 2000 SCC 37*, nella quale il giudice Iacobucci ha proposto due differenti interpretazioni della *section 15 (2)*: secondo la prima, che è prevalsa nella pronuncia citata, essa fornisce un supporto interpretativo rispetto alla *section 15 (1)*; per la seconda, invece, la *section 15 (2)* costituisce una deroga o un'esenzione nei confronti dell'applicazione della *section 15 (1)*. Nella sentenza *R. v. Kapp*, però, la Corte delinea una terza opzione: «se il Governo è in grado di dimostrare che il programma impugnato è conforme ai criteri della *section 15 (2)*, è del tutto inutile condurre un'analisi ai sensi della *section 15 (1)*». In particolare, il *test* da condurre alla luce della *section 15 (2)*, a parere della Corte, prevede che a) il Governo dimostri l'esistenza di un obiettivo migliorativo o correttivo di una data condizione di svantaggio; b) che il programma sia rivolto ad una categoria di soggetti svantaggiati identificabile sulla base dei criteri di cui alla *section 15 (1)*. Secondo la Corte, il «*purpose*» - *based approach*», oltre a conferire un ruolo indipendente alla *section 15 (2)*, ha il vantaggio di semplificare il procedimento di controllo degli atti da parte del giudice evitando che questi siano inizialmente considerati come discriminatori e solo successivamente giustificati in quanto migliorativi delle condizioni di un gruppo svantaggiato. Otto su nove giudici hanno ritenuto che il programma federale sia costituzionalmente legittimo alla luce della *section 15* e della sua nuova interpretazione in ragione degli obiettivi che il Governo ha dichiarato di voler perseguire, ad esempio il raggiungimento dell'auto-sufficienza economica delle comunità aborige-

ne, caratterizzate tradizionalmente da livelli di reddito inferiori rispetto al resto della popolazione.

Pur condividendo l'opinione della maggioranza dei giudici circa la legittimità costituzionale del programma governativo, il giudice Bastarache, rinviando alla posizione assunta dal giudice Kirkpatrick della Corte di appello della *British Columbia*, ha ritenuto che la questione vada risolta unicamente applicando la *section 25* della Carta. A suo giudizio, infatti, il riferimento contenuto in questa *section* ai diritti degli aborigeni, istituendo un collegamento diretto tra i diritti protetti e il peculiare *status* riconosciuto alle comunità aborigene, rende la loro posizione nell'ordinamento canadese un *unicum*. (Cristina Fasone)

### **CILE – Le istituzioni cilene rafforzano la tutela delle confessioni religiose minoritarie**

Nel corso del 2008 sono stati numerosi gli esempi del crescente impegno delle istituzioni cilene a protezione delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Nel 1999 all'approvazione della *ley de culto e igualdad religiosa* non aveva fatto seguito una sua tempestiva ed efficace attuazione, rimanendo di fatto sospesa l'applicazione di alcune sue disposizioni, in particolare di quelle più contestate dalla Chiesa cattolica, come l'art. 20, volto ad assicurare una piena parificazione nel trattamento di tutte le confessioni iscritte nel *registro de entidades religiosas* presso il Ministero della giustizia e quindi dotate di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'adozione del *reglamento de asistencia religiosa en establecimientos de la fuerzas armadas y de las orden y seguridad*, mediante decreto supremo n. 155 del Ministero della difesa del 18 luglio 2007, ma entrato in vigore soltanto a giugno del 2008 dopo la pubblicazione nel *Diario Oficial*, consentirà la nomina di ministri di culto di tutte le confessioni registrate presso le forze armate, i *carabineros* e la *policía de investigaciones* affinché offrano assistenza spirituale al personale dipendente. L'art. 14 del regolamento prevede che i comandanti in capo dei differenti corpi delle forze armate, il direttore generale dei *carabineros* e il direttore generale della *policía de investigaciones* designeranno i ministri di culto su proposta di ciascuna Chiesa.

Più recentemente, il 19 settembre 2008, la Corte di appello di Santiago ha confermato la sanzione pecuniaria imposta all'emittente televisiva pubblica TVN dal *Consejo Nacional de Televisión (CNTV)* per aver screditato e ridicolizzato durante una trasmissione televisiva le forme e le modalità di culto della Chiesa evangelica, attraverso le offese pubblicamente arrecate ad un suo rappresentante, il pastore Luis Hernández de Licantén. Respingendo il ricorso, la Corte ha ritenuto che l'emittente non ha violato semplicemente la dignità di un individuo, ma ha arrecato un pregiudizio a tutti coloro che appartengono alla medesima comunità religiosa di quest'ultimo.

Infine, il 6 novembre 2008 il Parlamento cileno ha deliberato all'unanimità l'istituzione della giornata in onore delle Chiese evangeliche e protestanti prevista per il 31 ottobre, in memoria della presentazione delle tesi luterane e dell'inizio della riforma protestante. Si tratta della prima festività di origine non cattolica ad essere riconosciuta nell'ordinamento cileno. (*Cristina Fasone*)

### **CITTÀ DEL VATICANO – Approvata la nuova legge sulle fonti del diritto**

Il 1° ottobre 2008 il Pontefice ha promulgato la nuova legge sulle fonti del diritto (legge sulle fonti del diritto - n. LXXI) che è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Tale strumento legislativo abroga e sostituisce integralmente la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II e, come è specificato nell'introduzione del testo normativo, è finalizzato a «procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000».

In primo luogo la legge in commento riconosce l'ordinamento canonico quale prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo, distinguendolo dalle altre fonti principali indicate nelle leggi promulgate dal Pontefice, dalla Pontificia commissione o da altre autorità cui il Pontefice abbia conferito l'esercizio del potere legislativo. Ciò costituisce una innovazione rispetto al testo del 1929 che, al contrario, non poneva l'ordinamento canonico in una posizione sovraordinata rispetto alle altre fonti principali ed è un elemento particolarmente significativo in quanto nell'ordinamento canonico si possono conside-

rare compresi la legge comune della Chiesa latina, il Codice per le Chiese orientali e altre disposizioni integrate nel tessuto strutturale della Chiesa con lo stesso rango dei codici, il diritto divino, naturale e positivo. Tra le fonti principali, inoltre, è stata inserita la conformità dell'ordinamento vaticano alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte.

Un secondo elemento rilevante è costituito dal meccanismo di recepimento della legislazione italiana in via suppletiva che è stato innovato con l'abbandono dell'automatismo e l'introduzione di un meccanismo selettivo che ne rende necessario il recepimento da parte della competente autorità vaticana. Parte della legislazione italiana, tuttavia, viene recepita nella stessa legge sulle fonti. In particolare, il codice civile del 1942 (fino all'entrata in vigore della legge in commento il Vaticano recepiva il codice civile italiano del 1865) con una serie di eccezioni fra le quali la cittadinanza, la capacità giuridica dei chierici e dei consacrati, il matrimonio, le funzioni anagrafiche, le donazioni, i rapporti di lavoro, la funzione notarile; il codice penale ed il codice di procedura penale recepiti nel 1929, con le modifiche apportate con leggi vaticane; le leggi amministrative, salvo specifica normativa vaticana. *(Gabriella Angiulli)*

#### **COLOMBIA – La Colombia approva due leggi di tutela dei diritti delle persone anziane e delle donne**

Con la legge 1251 del 24 novembre 2008, il Congresso della Colombia ha adottato una legge con la quale intende proteggere, promuovere e difendere i diritti delle persone anziane, intendendosi come tali coloro che hanno compiuto i sessanta anni. Tale normativa mira a promuovere e tutelare, tra le altre cose, il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società, la vita familiare e altri interessi, conformemente a quanto previsto sia da numerosi trattati internazionali firmati dalla Colombia, che dall'art. 46 della Costituzione colombiana, il quale stabilisce che lo Stato, la società e la famiglia devono concorrere per la protezione e l'assistenza delle persone anziane e promuovere la loro integrazione nella vita della collettività. Gli strumenti proposti per la realizzazione degli obiettivi indicati nella legge sono principalmente l'elaborazione e l'attuazione di azioni sociali integrate, i-

donee ad intervenire nel momento in cui la persona anziana cerca di reinserirsi nel mondo del lavoro, garantendo l'uguaglianza e l'accessibilità alle opportunità occupazionali.

Tali azioni devono anche assistere l'anziano durante il percorso lavorativo e quello formativo, sino a giungere al momento del pensionamento. Analoghe misure sono previste anche per le cure sanitarie che devono essere garantite in tutte le fasi della vita; in particolare, la necessità di cure mediche si presenta maggiormente proprio nel momento della vecchiaia. Oltre l'intervento da parte dello Stato, secondo una prospettiva solidaristica, la legge n. 1251 sancisce anche la responsabilità della società civile e della famiglia, che hanno il compito di promuovere delle azioni sociali tenendo in considerazione le condizioni fisiche, sociali, psicologiche, culturali ed educative dell'anziano. È prevista inoltre l'istituzione del Consiglio nazionale dell'anziano, un organo consultivo del Ministero della protezione sociale con carattere permanente. Esso è composto dal Ministro o vice Ministro della protezione sociale, che è anche il presidente, e dal Ministro o vice Ministro dell'educazione, da rappresentanti non governativi che si occupano di servizi rivolti agli anziani, da un rappresentante della comunità accademica o scientifica che si occupi di questi temi, da un delegato della *Defensoría del pueblo* e da altri membri esponenti di settori rilevanti nelle politiche relazionate agli *over* sessantenni. Il fine di tale organo è quello di implementare e verificare lo stato di attuazione ed efficienza di tutte le politiche pubbliche e dei programmi adottati in applicazione della legge n. 1251, appoggiare e rafforzare la partecipazione della comunità e della famiglia nelle azioni necessarie per lo sviluppo fisico, psichico, economico, sociale e politico dell'anziano.

Con la legge n. 1257, approvata il 4 dicembre 2008, si è invece introdotta nell'ordinamento colombiano una normativa volta alla sensibilizzazione, prevenzione e sanzione di tutte le forme di violenza e discriminazione contro le donne. In particolare, la tutela dei diritti delle donne è garantita sia nell'ambito pubblico che in quello privato, mediante l'indicazione delle condotte vietate, includendovi, oltre a quelle ormai unanimemente riconosciute sia a livello comparato che internazionale, anche quelle idonee a provocare danni di natura patrimoniale ed economica. È stata così tipizzata la condotta di "violenza economica", con la quale si intende qualunque azione od omissione rivolta a creare un danno economico nei confronti di una donna, oppure ad esercitare un

controllo abusivo sul suo patrimonio. La legge inoltre definisce anche il concetto di danno, distinguendo tra danno psicologico, fisico, sessuale e patrimoniale.

I principi sanciti nella legge sono quelli dell'uguaglianza non solo formale, ma reale ed effettiva, la qualificazione dei diritti della donna come diritti umani, il principio di corresponsabilità a carico della società civile e della famiglia, l'autonomia e la libertà della donna e il divieto di discriminazione. La legge, inoltre, prevede che tutte le vittime di violenza debbano ricevere: l'assistenza sociale e giuridica, le informazioni complete relative ai propri diritti e l'assistenza medica; è prevista anche l'organizzazione di una campagna di sensibilizzazione ad ampio raggio, che coinvolga sia le strutture educative, ma anche quelle lavorative e sanitarie.

La legge n. 1257 introduce delle modifiche sia nel codice penale che in quello di procedura penale, mediante la previsione di misure di tutela immediate in seguito alla denuncia di maltrattamenti subiti nell'ambiente domestico. Viene infine introdotta nel codice penale una circostanza aggravante che si applica quando la persona offesa di determinati reati è una donna. (*Irene Spigno*)

**COREA DEL SUD – La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'irretroattività degli effetti delle proprie decisioni di incostituzionalità**

In una sentenza emessa il 30 settembre 2008 (2006Hun-Ba108), con una maggioranza di 8 giudici contro 1, la Corte costituzionale della Repubblica di Corea ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all'articolo 47, secondo comma, del *Constitutional Court Act*, rubricato "Effetti delle decisioni di incostituzionalità", e che al secondo comma prevede – come regola generale – l'irretroattività degli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità della Corte costituzionale. Unica eccezione a questa regola – contenuta nello stesso articolo – è prevista per la dichiarazione di incostituzionalità di una legge penale.

Il caso originava da una precedente decisione della Corte costituzionale emessa nel 2003, che aveva dichiarato l'incostituzionalità della legge sul trattamento pensionistico per gli impiegati statali, nella parte in cui prevedeva che il trattamen-

to potesse essere sospeso, qualora si fosse accertato che un beneficiario godesse di ulteriori fonti di reddito. Successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità della Corte, l'ufficio governativo competente non aveva provveduto a corrispondere le mensilità arretrate e non erogate ai ricorrenti, affermando che la decisione della Corte non aveva efficacia retroattiva. Questi promosero allora una causa nei confronti dell'ufficio, sollevando, nel corso di questa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma. Il giudice *a quo* ritenne infondata la questione di legittimità e, come tale, la rigettò. I ricorrenti decisero allora di presentare ricorso individuale diretto alla Corte costituzionale, contestando nuovamente la legittimità costituzionale della disposizione che prevede la generale irretroattività degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale.

Nella decisione in analisi, la Corte, nell'opinione di maggioranza, riconosce che la scelta – di fatto spettante al legislatore – di prevedere una generale irretroattività degli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità, può andare a detrimento dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza. Tuttavia, essa ritiene che i vantaggi derivanti da questo regime per la certezza del diritto e per il principio di protezione delle legittime aspettative, creati dall'esistenza di una norma nel sistema, prevalgano sulle conseguenze negative appena ricordate e rappresentino uno degli elementi qualificanti l'esistenza di uno stato di diritto. Confermato il bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore nella redazione dell'art. 47, secondo comma del *Constitutional Court Act*, la Corte costituzionale afferma, tuttavia, di dover riconoscere una limitata retroattività alle proprie decisioni di incostituzionalità in alcune circostanze. Si individuando così quattro ulteriori eccezioni al principio generale, che si applicano, nell'ordine, a) al singolo caso di specie che ha dato origine al ricorso individuale diretto presentato da un singolo ricorrente, e che ha condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale; b) a tutti quei singoli e analoghi ricorsi individuali presentati dagli altri ricorrenti, prima della dichiarazione di incostituzionalità; c) alle controversie di fronte a corti ordinarie in cui i ricorrenti siano parte in giudizio, e per quali non si sia promosso ricorso diretto individuale alla Corte, ma che siano state decise facendo applicazione delle disposizioni di legge ovvero della legge dichiarata incostituzionale. Oltre a questi tre casi specifici, la Corte afferma altresì che dovrà ammettersi una retroattività degli effetti della decisione in tutti

quei casi – individuati volta per volta dalla Corte – in cui gli interessi riconosciuti dalla legge dichiarata incostituzionale non corrono alcun pericolo di essere compromessi e il mancato riconoscimento di retroattività andrebbe piuttosto a ledere significativamente i principi di giustizia ed eguaglianza.

Nella ricostruzione effettuata, invece, nell'unica opinione dissenziente, si sottolinea il primato della Costituzione su tutti gli atti che occupino una posizione subordinata nella gerarchia delle fonti. Da questa premessa – nell'ottica del giudice redattore – discenderebbe che una legge dichiarata incostituzionale dalla Corte, dovrebbe risultare soggetta ai principi della Costituzione sin dalla sua entrata in vigore. Nel momento in cui ne viene dichiarata l'incostituzionalità essa dovrebbe pertanto essere considerata come se non fosse mai esistita. L'articolo 47, secondo comma, del *Constitutional Court Act*, prevedendo la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità per il solo ambito penale, non risulterebbe in linea con la Costituzione ed in particolare con l'istituzione di un sistema di giustizia costituzionale teso a tutelare la supremazia della stessa Legge fondamentale. Nella prospettiva del giudice, una dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe quindi avere – di regola – effetti *ex tunc*, con l'unica eccezione dei rapporti giuridici già esauriti. La determinazione di eccezioni al regime generale stabilito dall'art. 47, secondo comma, comunque, non potrebbe essere rimessa alla Corte, ma in quanto attività che implica scelte politiche e di bilanciamento tra principi fondamentali dell'intero sistema giuridico, dovrebbe essere svolta dal legislatore. (*Gianluca Gentili*)

**COREA DEL SUD – La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di costituzionalità relativa alle disposizioni di legge che puniscono penalmente l'adulterio**

In una decisione presa in data 30 ottobre 2008, la Corte costituzionale della Corea del Sud ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla legge del 1953 che qualifica l'adulterio come fattispecie penalmente rilevante e prevede una condanna detentiva sino ad un massimo di due anni senza alcuna pena alternativa. La questione era stata sollevata invocando una presunta violazione del diritto alla *privacy* da parte

della legge, nella controversia che vedeva coinvolta la popolare attrice sudcoreana Ok So-ri, condannata penalmente a seguito della denuncia da parte dell'allora marito, scaturita da una relazione extraconiugale della stessa attrice con un cantante lirico.

Nonostante soltanto quattro dei nove giudici che compongono la Corte si siano espressi a favore della costituzionalità della legge, questa resta tuttavia in vigore. L'art. 23 del *Constitutional Court Act*, che stabilisce i *quorum* necessari per alcune particolari categorie di deliberazioni della Corte, afferma che la dichiarazione di incostituzionalità di una legge può avvenire soltanto qualora sei (2/3) dei nove giudici si esprimano in tal senso. Nella presente decisione solo cinque di essi hanno ritenuto incostituzionale la legge, argomentando la propria visione in tre separate opinioni dissenzienti.

La Corte, nell'opinione di maggioranza, ha affermato che, nonostante la legge limiti in modo evidente il diritto individuale alla libertà sessuale e il diritto alla *privacy*, questa non viola il principio costituzionale che fa divieto di eccessiva restrizione dei diritti sanciti in Costituzione. La legge, nell'ottica della Corte, risponderebbe, in modo non ultroneo, alla percezione sociale ancora diffusa che l'adulterio danneggia l'ordine sociale e violi i diritti del coniuge.

Nonostante sia raro che un soggetto condannato per adulterio sia sottoposto ad effettiva pena detentiva (nel 2007, solo 47 persone su di un totale di 639 condanne hanno effettivamente scontato una pena a carattere detentivo, mentre le altre hanno visto la loro pena sospesa), ad oggi le denunce per infedeltà si contano nell'ordine delle migliaia ogni anno.

La legge era stata approvata nel 1953 con l'intento di proteggere la parte femminile del rapporto di coniugio, ritenuta quella più debole all'interno del rapporto stesso. Le opinioni dissenzienti della Corte hanno posto l'attenzione sulle mutate condizioni matrimoniali nella odierna società, sul fatto che la legge ha assunto oggi il carattere di strumento legale di vendetta nei confronti del coniuge infedele e sulla significativa intrusione che consente alle autorità in una delle sfere private più riservate. La questione di costituzionalità sollevata nei confronti della legge si inserisce in una lunga serie di impugnazioni che, a far data dal settembre 1988, anno di istituzione della Corte, dopo l'adozione della nuova Costituzione a carattere democratico nel 1987, sono state presentate anche nel 1990, 1993, e 2001. In tale ultima oc-

casione, la Corte aveva respinto la questione di costituzionalità con una maggioranza di 8 giudici ad 1. (*Gianluca Gentili*)

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO – La Corte dichiara l'incompatibilità del *database* britannico del DNA con l'articolo 8 della Convenzione**

Il 4 dicembre 2008, la Corte europea ha pronunciato, nel caso *S. et Marper*, una importantissima sentenza di condanna nei confronti del Regno Unito per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani.

I ricorrenti, S. e Michael Marper, hanno adito la Corte europea avverso il diniego delle autorità giurisdizionali nazionali di ingiungere alla polizia inglese l'obbligo di cancellazione dei loro dati sensibili dal database del DNA.

Di fatto, secondo quanto previsto dall'art. 48 della legge del 1984, le autorità britanniche possono prelevare e conservare campioni di DNA delle persone accusate di aver commesso dei reati, da inserire in un apposito database ai fini dell'indagine penale in corso e per prevenire infrazioni future. Alla giovane età di 11 anni, il sig. S. fu arrestato con l'accusa di furto il 19 gennaio 2001 e, nel mese di luglio, venne rilasciato in applicazione di una sentenza di assoluzione piena.

Il signor Michael Marper fu arrestato il 13 marzo 2001 con l'accusa di molestie nei confronti della sua compagna ma il suo caso venne definitivamente archiviato pochi mesi dopo, a seguito della avvenuta riconciliazione tra i due.

La Corte europea, nell'esame della normativa nazionale applicabile al caso di specie, ha rilevato la sostanziale congruenza tra l'azione posta in essere dalle autorità britanniche nei confronti dei ricorrenti e l'art. 48 della suddetta legge.

Prima di valutare la compatibilità di tale norma con i principi della Convenzione europea dei diritti umani, il Supremo organo ha ricordato come in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa siano state approvate legislazioni simili a quella oggetto della controversia in esame. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nella maggior parte di tali ordinamenti, in cui i dati sensibili dei cittadini assolti a seguito di regolare processo a loro carico vengono automaticamente distrutti, negli ordinamenti di Regno Unito, Galles e Irlanda del Nord non sono previste le medesime ga-

ranzie. In questi Paesi, la legge autorizza il prelievo e la conservazione dei campioni del DNA di ogni cittadino accusato di un qualsiasi reato, per una durata di tempo illimitata, a prescindere dalle caratteristiche della persona sospettata e dell'esito dell'azione penale a suo carico.

Sviluppate tali premesse, la Corte ha sottolineato la necessità di procedere alla valutazione del caso concreto alla luce del necessario bilanciamento tra l'interesse legittimo delle autorità britanniche di prevenzione dei reati e il diritto alla *privacy* dei due cittadini, sancito dall'art. 8 della Convenzione europea del 1950. Tale disposizione è stata inoltre interpretata in relazione all'art. 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione dei dati personali e alle numerose raccomandazioni emesse dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in tale materia.

La Corte ha pertanto affermato che il carattere «generale ed indiscriminato» del potere attribuito alle autorità britanniche non può rappresentare il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e l'interesse privato rinvenibili nella fattispecie concreta del caso in esame.

Il potere esercitato nei confronti dei ricorrenti è stato valutato alla stregua di una azione «non necessaria in una società democratica», eccedente il margine d'apprezzamento riconosciuto a ciascuno Stato membro nell'operare eventuali restrizioni a molteplici diritti contenuti nella Convenzione, tra cui, per l'appunto, il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Con tale decisione, la Corte ha voluto affermare con forza il diritto alla *privacy* degli innocenti, costantemente violato in alcuni ordinamenti da essa stessa evocati, nonostante la sua pronuncia, com'è noto, produrrà degli effetti esclusivamente nell'ordinamento britannico. Nella parte motiva della sentenza, il supremo Organo ha sottolineato come il potere indiscriminato conferito alle autorità britanniche sia in grado di inficiare l'applicazione del principio della presunzione di innocenza nei confronti delle persone sospettate di aver commesso dei reati. Queste ultime, in virtù della legislazione vigente nel Regno Unito, in Galles e nell'Irlanda del Nord, vengono poste sullo stesso piano dei criminali ritenuti colpevoli di gravi reati. Una tale situazione non può essere accettata in un periodo storico in cui, sempre più spesso, tra il bisogno imperativo di sicurezza (dello Stato) e la libertà individuale (del singolo) è quasi sempre la prima a prevalere. (*Angela Maria Rosa Scerbo*)

## DANIMARCA – La Groenlandia si pronuncia sulla sua indipendenza dalla Danimarca

Il 25 novembre 2008 si è svolto il referendum nel quale i residenti in Groenlandia sono stati chiamati a pronunciarsi sull'indipendenza dell'isola dalla Danimarca. La Groenlandia, infatti, fin dal XVIII secolo è stata dominata dalla Danimarca che nel 1953, dopo averle revocato lo *status* di colonia, l'ha incorporata nel suo territorio. A seguito della concessione di una limitata *home rule* nel 1979, è stata assicurata una crescente autonomia all'isola.

La *Section 28* della Costituzione danese (si veda anche *l'Annex* agli *Standing Orders*) stabilisce che due membri del Parlamento nazionale siano eletti in Groenlandia. Essi, tuttavia, non godono dei medesimi poteri attribuiti agli altri parlamentari potendo partecipare, ad esempio, alle sedute delle commissioni permanenti soltanto quando sono trattate questioni inerenti all'isola e, comunque, senza diritto di voto, sebbene ne siano membri a tutti gli effetti (*Section 8*, par. 12, degli *Standing Orders*).

Da un punto di vista istituzionale, il riconoscimento dell'*home rule* è consistito nella costituzione di un Governo e di un Parlamento della Groenlandia, quest'ultimo dotato di poteri legislativi. Tra le materie sottratte alla competenza dell'Assemblea figurano, però, quelle relative al diritto penale, al sistema di polizia, a quello giudiziario e al sistema carcerario sulle quali legifera attualmente il *Folketing* danese.

Si presenta come del tutto peculiare la condizione dell'isola rispetto alla conduzione delle relazioni internazionali, essendole consentito, ad esempio, unica regione all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea, di non partecipare al processo di integrazione comunitaria dal 1985 (essenzialmente per mantenere il controllo sulla politica della pesca). Nonostante tendenzialmente per la gestione della politica estera essa sia ricondotta sotto la giurisdizione danese, in numerosi casi le è stata garantita la facoltà di negoziare e di aderire ad accordi internazionali. Così la Groenlandia partecipa con una propria delegazione all'Organizzazione mondiale del commercio e al Consiglio nordico (di cui sono membri la Finlandia, la Svezia, l'Islanda, la Norvegia, la Danimarca e i territori autonomi della Groenlandia, delle isole Faroe e delle Åland); è parte di un accordo di associazio-

ne con la Comunità europea in materia di pesca e ha una propria rappresentanza presso le istituzioni dell'Unione europea, a Bruxelles.

Il tentativo di avviare il processo volto a perseguire l'indipendenza dell'isola risale a qualche anno fa: il 21 giugno del 2004 il *Danish and the Greenlandic Home Rule Government* ha istituito la *Greenland-Danish Commission on Self - Governance* con l'obiettivo di avanzare delle proposte circa il futuro assetto delle relazioni tra Danimarca e Groenlandia. Nel rapporto finale presentato ad aprile 2008 si prospettano un ampio numero di opzioni: il riconoscimento dell'indipendenza, la costituzione di un Unione sul modello del *Kingdom of Iceland* tra il 1918 e il 1944, la conclusione di un accordo di *Free Association*, la nascita di uno Stato federale, l'aumento delle garanzie per l'autogoverno della Groenlandia, la completa integrazione nella Danimarca.

Prima della pubblicazione del rapporto, il 2 gennaio del 2008 il Primo ministro della Groenlandia, Hans Enoksen, ha annunciato che sarebbe stato indetto un referendum consultivo per sondare gli orientamenti della popolazione. Nell'ambito della consultazione popolare oltre il 75 per cento dei votanti si è espresso a favore dell'indipendenza, anche se tale risultato dovrebbe condurre inizialmente alla garanzia della completa autonomia dell'isola per quanto concerne la scelta della lingua ufficiale, le materie della sicurezza, della polizia e della giustizia e l'estensione del suo controllo sui giacimenti petroliferi e minerari. In particolare, poi, la normativa in materia penale e l'amministrazione della giustizia sarebbero rimesse, rispettivamente, alle leggi adottate dal Parlamento dell'isola e alle corti istituite nel suo territorio, con l'eccezione dell'ultimo grado di giudizio che seguirebbe ad essere esercitato dalla Corte suprema danese.

Soddisfazione è stata espressa dalla organizzazione canadese degli Inuit Tapiriit Kanatami poiché tali misure sono suscettibili di accrescere la tutela dei diritti e degli interessi delle comunità Inuit residenti in Groenlandia. Queste ultime, infatti, costituiscono una minoranza nell'ambito del Regno di Danimarca, mentre fino ad aprile 2007 il partito politico che li rappresenta, Inuit Ataqatigiit, faceva parte della coalizione di governo in Groenlandia.

Sebbene l'esito del referendum non sia vincolante per il Parlamento danese, quest'ultimo ha manifestato il suo impegno a ratificarne con legge i risultati in modo che producano i loro effetti

a decorrere dal 21 giugno 2009, quando ricorrerà il trentesimo anniversario dall'adozione del primo provvedimento volto a garantire condizioni di autonomia alla Groenlandia. *(Cristina Fasone)*

### **EMIRATI ARABI UNITI – Approvati emendamenti ad alcuni articoli della Costituzione**

Gli Emirati Arabi Uniti sono uno Stato federale composto da sette emirati. All'interno di tale Stato federale, si possono individuare tre organi fondamentali disciplinati dalla Costituzione: il Consiglio supremo, il Consiglio dei ministri e il Consiglio federale nazionale.

Il Consiglio supremo costituisce l'organo principale dello Stato (art. 46); esso è composto dai sovrani dei sette Emirati e, oltre ad elaborare la politica generale della Federazione, partecipa al procedimento normativo, essendo necessaria la sua ratifica sia per le modifiche costituzionali che per le leggi ordinarie. Il Consiglio elegge il proprio Presidente, che dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Consiglio dei ministri è invece l'organo esecutivo della Federazione ed è guidato dal Primo Ministro.

Il Consiglio federale nazionale (di seguito CFN) è titolare della funzione legislativa e di controllo sul Governo. In origine, i 40 membri che lo compongono e che rappresentano i sette Emirati, venivano nominati dagli Emiri. L'attuale sistema elettorale, prevede, invece, che ogni sovrano scelga un collegio elettorale, il cui numero deve essere di almeno 100 volte superiore a quello dei membri del CFN di ogni Emirato (otto per Abu Dhabi e Dubai, sei per Sharjah e Ra's al-Khaimah e quattro per Fujairah, Ajman e Umm al-Qaiwain). I membri di ciascun collegio eleggono la metà dei membri del CFN del proprio Emirato, mentre la restante parte è eletta direttamente dall'Emiro. L'introduzione di questo sistema elettorale, utilizzato per la prima volta nel 2006, oltre ad aver permesso l'elezione della prima donna al CNF, ha rappresentato un primo passo verso il rafforzamento dei poteri di tale organo, ed è stato accompagnato da una serie di provvedimenti rivolti al consolidamento della funzione legislativa ed allo sviluppo di un efficace cooperazione e coordinamento tra il CFN e gli altri organi costituzionali.

A completare l'assetto istituzionale, la Costituzione prevede un «sistema giudiziario federale», composto da Tribunali di prima istanza e da una Corte suprema e la cui indipendenza è garantita dalla Carta.

Il Consiglio supremo della Federazione degli Emirati Arabi Uniti ha ratificato diversi emendamenti alla Costituzione. Le modifiche in questione attengono in particolare alla previsione d'incompatibilità con la carica di membro del Governo, all'assunzione dei poteri da parte di un Vice-primo ministro in caso d'impossibilità del Primo ministro, alla regolamentazione delle modalità attraverso cui si giunge alla ratifica di determinati trattati internazionali, alle modalità di costituzione, durata in carica ed organizzazione del Consiglio federale nazionale.

Partendo dall'esame delle modifiche costituzionali che interessano il Consiglio dei ministri, la riforma prevede che uno dei Vice-primo ministro – in precedenza era uno soltanto – eserciterà le funzioni ed assumerà i poteri del Primo ministro quando quest'ultimo è assente per qualsiasi motivo, ciò sulla base di un ordine espresso del Presidente del Consiglio supremo e su indicazione del Primo ministro.

Il nuovo art. 62 stabilisce che il Primo ministro o i suoi Vice o ogni altro Ministro della Federazione non possono, mentre sono in carica, svolgere alcuna attività professionale, commerciale, finanziaria che abbia come controparte il governo federale o i governi locali. Possono però, ed è qui la novità della riforma, far parte del consiglio di amministrazione di società che svolgano attività commerciali o finanziarie.

In base, poi, all'art. 64, così come emendato, il Primo ministro, i Vice-primo Ministro, i Ministri sono collegialmente responsabili nei confronti del Presidente del Consiglio supremo della Federazione, per l'esecuzione delle direttive di politica generale sia all'interno della Federazione che all'estero.

Gli emendamenti all'assetto costituzionale toccano anche il Consiglio federale nazionale. Ed invero, l'art. 72 dispone che la durata in carica dei membri del Consiglio federale nazionale è stata infatti portata dagli originari due a quattro anni. L'art. 78 precisa che il Consiglio federale nazionale terrà una sessione annuale ordinaria che inizierà le proprie attività nella terza settimana di ottobre, invece che nella terza di novembre come previsto in precedenza. Potrà poi essere convocata una sessione straordinaria.

La modifica all'art. 81 prevede che il Consiglio federale nazionale sarà dotato di un Segretariato generale, guidato da un Segretario generale, le cui funzioni saranno specificate con delibera dello stesso e approvate dal Presidente del Consiglio supremo. (Caterina Panzarino)

**FILIPPINE – La Corte suprema decide il primo caso di ricorso diretto individuale, confermando l'importanza del diritto alla sicurezza**

«Pur essendo separati dal resto del mondo dietro mura segrete, le vittime di rapimenti non sono separate dalla protezione dei propri diritti fondamentali così come sanciti dalla Costituzione. Questa costituisce, infatti, una volta celeste che tutto avvolge e ricomprende nella sua protezione». Sono queste le parole con cui si apre la sentenza emessa dalla Corte suprema delle Filippine a seguito del primo ricorso proposto tramite procedura di *amparo*. In una decisione unanime del 7 ottobre 2008, la Corte suprema ha affermato l'importanza del diritto alla vita, alla libertà e agli altri fondamentali diritti umani garantiti dall'art. III, sezione 1 della Costituzione delle Filippine del 1987 nel dichiarare la violazione di questi diritti ai danni di due cittadini filippini.

Le vicende che hanno portato alla decisione della Corte suprema risultano articolate. Nel febbraio 2006 Raymond e Reynaldo Manalos vengono prelevati dalle proprie abitazioni da soldati dell'esercito filippino, con l'accusa di far parte di un gruppo paramilitare conosciuto come *New People's Army*. Condotti in un campo di prigionia vengono posti in catene e torturati. Il 13 agosto 2007, i due Manalos riescono a fuggire dal campo di prigionia, dopo 18 mesi di detenzione e tortura.

Il 23 agosto 2007, i due fratelli presentarono istanza alla Corte suprema per la concessione di misure urgenti di interdizione e ingiunzione (*Petition for Prohibition, Injunction, and Temporary Restraining Order*) nei confronti dell'esercito, affinché essi non potessero essere ulteriormente sottoposti a tortura e privati della libertà personale, senza un provvedimento formale di accusa. Essi presentano inoltre istanza formale di risarcimento danni per le lesioni subite. Il 24 agosto 2007 la Corte concesse le misure urgenti di interdizione, fissando una successiva udienza per la decisione sul merito della controversia.

In pendenza del ricorso di fronte alla Corte suprema e della decisione nel merito, il 24 ottobre 2007 entrarono in vigore le norme che introducono e disciplinano il ricorso di *amparo* nel sistema legale filippino (*Rule on the Writ of Amparo*). I richiedenti presentarono allora istanza ufficiale alla Corte, affinché questa considerasse la richiesta già avanzata come un ricorso di *amparo* per la tutela dei propri diritti fondamentali. La Corte, confermando le misure urgenti, accolse la richiesta dei fratelli, inviando la causa alla Corte di appello, che per prima deve conoscere delle controversie di *amparo*. Il 27 dicembre 2007 la Corte di appello risolse la controversia a favore dei Manalos, affermando il diritto dei due fratelli ad ottenere la presentazione alla Corte di tutti i documenti ufficiali e non, dai quali si deducessero i motivi per la sottoposizione a misure di detenzione, così da poter valutare la legittimità della stessa, ed i dati sulle condizioni fisiche dei due soggetti raccolti durante il periodo di detenzione, così da poter provare se fossero stati sottoposti a tortura.

La decisione della Corte suprema in oggetto origina dalla impugnazione proposta dal Segretario della difesa nazionale e del Comandante in capo delle forze armate delle Filippine avverso la sentenza della Corte di appello. Nel confermare la decisione della Corte di appello, la Corte suprema stabilisce che i Manalos sono stati sottoposti ad una reiterata violazione del diritto alla sicurezza (*right to security*). La Corte ha ritenuto che il diritto alla sicurezza e alla libertà da ogni forma di minaccia dei due fratelli fosse stato violato dalla condotta delle autorità militari che avevano agito senza una preventiva decisione giurisdizionale sulla loro responsabilità penale e che avevano posto in essere atti di tortura, come tali vietati dalla Costituzione. La Corte sottolinea la piena responsabilità degli apparati militari che non hanno proceduto ad adeguate investigazioni prima di procedere alla detenzione e durante tutto il periodo di questa.

In base alle norme che hanno introdotto l'istituto dell'*amparo* nell'ordinamento giuridico filippino, questo può essere proposto da ogni persona il cui diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza è stato violato, o corre il pericolo di essere violato, da un atto commissivo ovvero omissivo illegittimo, posto in essere da un pubblico ufficiale o dal datore di lavoro, ovvero un soggetto o ente privato. Tale strumento fu esplicitamente introdotto nel sistema giuridico a seguito di sollecitazioni nate nell'ambito del *National Consultative Summit on Extrajudicial Killings and Enfor-*

*ced Disappearances*, svoltosi nel luglio del 2007, come strumento di protezione nei confronti dei due fenomeni citati. (Gianluca Gentili)

**FILIPPINE – La Corte suprema dichiara incostituzionale l'accordo di pace negoziato dal Presidente per mancato rispetto delle competenze presidenziali e del principio di sovranità dello Stato**

In una decisione emessa in data 14 ottobre 2007, con una maggioranza di 8 a 7, la Corte suprema delle Filippine si è pronunciata sulla legittimità costituzionale del progettato accordo di pace raggiunto dal Presidente in carica Gloria Macapagal-Arroyo con il Fronte di Liberazione islamico dei Moro (*Moro Islamic Liberation Front*, MILF). I Moro costituiscono un gruppo etnico plurilingue stanziato nella regione di Bangsamoro ed il maggiore gruppo etnico di religione non cristiana nelle Filippine. Sino dagli anni '70 del XX secolo il MILF impugna le armi per ottenere l'indipendenza delle province musulmane filippine.

Il memorandum d'intesa sul territorio ancestrale (*Memorandum of Agreement on the Ancestral Domain*, MOA-AD) avrebbe attribuito alla minoranza musulmana un ampio livello di autonomia attraverso l'istituzione di quello che viene definito come l'"ente giuridico" di Bangsamoro (*Bangsamoro Juridical Entity*, BJE), nella regione di Mindanao. La Corte suprema ha tuttavia rilevato che, durante il processo di negoziazione avvenuto tra le parti, il Presidente ha fatto un uso non conforme a Costituzione dei propri poteri così come stabiliti dalla stessa Legge fondamentale.

La Corte ha infatti affermato che il Presidente ed il consulente presidenziale per il processo di pace avrebbero commesso un grave abuso dei propri poteri e della discrezionalità loro concessa nell'ambito delle trattative di pace, non ponendo in essere le necessarie consultazioni con le popolazioni e gli enti locali loro rappresentativi interessati dal memorandum. Inoltre, avrebbero garantito, a seguito della firma del memorandum, la modifica di alcune disposizioni della Costituzione, senza che questo rientri in alcun modo tra le prerogative presidenziali. Nell'ottica della Corte, la dichiarazione di compatibilità a Costituzione di un atto che

prevede tali garanzie costituirebbe la certificazione di una palese usurpazione di potere nei confronti del Congresso e dei cittadini.

L'aspetto più rilevante delle concessioni fatte dal Presidente al MILF, tuttavia – e ritenuto dalla Corte significativamente incompatibile non solo con l'art. X, sezione 20, della Costituzione che indica le competenze legislative assegnate alle regioni autonome, ma anche con l'intera struttura della Costituzione e con il principio di indivisibilità e sovranità dello Stato – è rappresentato dal livello di autonomia concesso alla BJE. Nella decisione, la Corte ha dichiarato infatti che «il MOA-AD non può essere ritenuto compatibile con la presente Costituzione e le leggi in vigore». Non soltanto le disposizioni specifiche che ne costituiscono il contenuto, ma anche la stessa *ratio* che sottende queste disposizioni – lo speciale rapporto associativo che si vuole instaurare tra il governo centrale filippino e il BJE – sono incostituzionali. Le disposizioni delineerebbero infatti un ente – il BJE – qualificabile come uno Stato autonomo ed in cammino verso la piena indipendenza». Ed invero, alcuni tra gli obblighi che il governo centrale avrebbe assunto tramite il MOA-AD nei confronti del BJE, sarebbero consistiti nell'assicurare all'ente giuridico una significativa presenza negli incontri internazionali cui avrebbe partecipato lo Stato delle Filippine (vedi ad esempio quelli nell'ambito dell'ASEA o con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite), ed una gestione esclusiva delle risorse derivanti da giacimenti di petrolio, carbone, olio minerale, gas naturale ed ogni altra fonte energetica riconducibile al suolo ricompreso all'interno della BJE. Il BJE avrebbe inoltre potuto rinegoziare con Stati stranieri ogni precedente accordo per lo sfruttamento delle risorse forestali precedentemente stipulato dal governo centrale.

La Corte sottolinea come il memorandum rappresenti una parte significativa degli accordi necessari per poter attuare l'accordo di pace firmato a Tripoli nel giugno 2001 tra il Governo filippino e il MILF. Il memorandum dovrà comunque, alla luce della valutazione della Corte, essere rinegoziato con un contenuto che lo ponga in linea con le disposizioni costituzionali concernenti la separazione di poteri e le competenze attribuite al Presidente in questi ambiti. (*Gianluca Gentili*)

**FILIPPINE – La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la sottoposizione obbligatoria a test sull’uso di stupefacenti per tutti i candidati a cariche pubbliche**

Nella decisione unanime emessa il 3 novembre 2008 nella causa *Social Justice Society v. Dangerous Drugs Board and Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)*, la Corte suprema delle Filippine ha dichiarato incostituzionali le disposizioni dell’art. 36 della legge RA 9165, conosciuta come *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*, che richiedevano obbligatoriamente la sottoposizione a test sull’uso di stupefacenti per tutti i candidati a cariche pubbliche e soggetti accusati di crimini. La Corte, nella stessa decisione ha tuttavia affermato la legittimità costituzionale delle norme del citato articolo che prevedono test casuali per gli studenti di scuola secondaria e funzionari di enti pubblici e privati.

Nel dichiarare la illegittimità costituzionale delle disposizioni, la Corte ha sottolineato come queste introducano un ulteriore requisito di eleggibilità, oltre a quelli tassativamente già previsti nella Costituzione del 1987, consistente nella prova della non assunzione di stupefacenti in base ai risultati del test obbligatorio.

La Corte ha rilevato inoltre come anche la predisposizione di test obbligatori a carico di un accusato di un crimine risulti incostituzionale in quanto, nelle parole della Corte, l’imposizione di un test che misuri l’assunzione di droghe rappresenta un palese tentativo di utilizzare uno strumento medico come meccanismo incriminatorio o di pressione nei confronti di un soggetto già accusato di altri reati.

Inoltre, in entrambi i casi, il test si presenterebbe come una palese violazione del diritto alla *privacy* previsto all’interno dell’articolo III, sezione 2 della Costituzione.

Al contrario, nel rilevare come il consumo di stupefacenti nel paese sia aumentato in misura esponenziale negli ultimi anni, e rappresenti un fattore di incremento del tasso di criminalità, la Corte ha ritenuto ragionevole e costituzionalmente legittimo il test qualora sia somministrato in modo non predeterminato a studenti della scuola secondaria e dipendenti di imprese pubbliche. I motivi che hanno condotto la Corte a ritenere costituzionalmente legittima questa seconda ipotesi, sarebbero riconducibili alle minori aspettative in termini di tutela della *privacy* di cui i

dipendenti e gli studenti sarebbero portatori; alla presenza di precise linee guida che devono essere rispettate nella somministrazione del test ed alla esistenza di interessi primari di tutela del diritto alla salute dei cittadini e di lotta alla criminalità che si accompagna al consumo di stupefacenti. (*Gianluca Gentili*)

#### **FRANCIA – Approvata la legge per prorogare le deroghe al sistema Schengen**

Il 1 dicembre 2008 l'Assemblea nazionale ha definitivamente approvato la legge n. 2008-1245 mirante a prorogare l'applicazione degli artt. 3, 6 e 9 della legge n. 2006-64 del 23 gennaio 2006 sino al 31 dicembre 2012. Tale proroga si prefigge lo scopo di favorire il contrasto del terrorismo internazionale, anche in deroga alle previsioni dell'accordo di Schengen. Esempio, a riguardo, è il caso dell'art. 3, che consente alle autorità di polizia di poter richiedere, anche in concomitanza con l'attraversamento delle frontiere, informazioni sull'identità a tutte le persone nei cui confronti esistano ragioni plausibili per sospettare che stiano per commettere reati, che possano fornire informazioni utili per la risoluzione di un'inchiesta e che siano state precedentemente oggetto di inchieste. (*Valentina Rita Scotti*)

#### **GAMBIA – La Corte suprema rigetta un ricorso contro le modifiche alla legge sulle autonomie locali**

Con verdetto del 13 ottobre 2008 la Corte suprema del Gambia ha rigettato il ricorso proposto da due deputati dell'opposizione per violazione della Costituzione, segnatamente dell'art. 192 che assegna alle comunità locali una propria autonomia amministrativa. Il ricorso era stato proposto ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. b), che assegna alla Corte la giurisdizione sulla presunta incostituzionalità di leggi per eccesso di potere. La legge 13/2008, adottata in febbraio dal Parlamento del Gambia, apportava alcune modifiche alla legge sulle autonomie locali del 2002, ovvero l'assegnazione al Presidente della Repubblica del potere di sciogliere i consigli comunali e deporre i consiglieri regolarmente in carica. La Corte ha motivato la decisione adducendo un'erronea istruzione del processo da parte dei ricor-

renti, nonché la propria incompetenza a decidere casi di questo tipo. (*Giorgio Giuliano*)

**GEORGIA – Il Parlamento georgiano ha approvato una riforma costituzionale riguardante il Parlamento stesso, il Governo, il diritto di proprietà e il sistema giudiziario**

Il 9 ottobre il Parlamento georgiano, con un'ampia maggioranza (notevolmente superiore rispetto a quella dei due terzi richiesta dall'art. 102 della Costituzione), ha approvato definitivamente quattro leggi che modificano sette articoli della Costituzione promulgata nel 1995 e, da allora, più volte riformata, non ultimo nel febbraio dello scorso anno. La revisione costituzionale riguarda quattro diverse materie: i gruppi parlamentari, il rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento, il diritto di proprietà e l'Ufficio del Procuratore generale. Le leggi in commento sono state fatte oggetto di una opinione (n. 503 / 2008, CDL(2008)121, 24 novembre 2008) da parte della *European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)* nella quale si illustrano i singoli emendamenti apportati al testo costituzionale.

La prima legge ha modificato l'art. 58 riducendo da 7 a 6 il numero minimo di membri del Parlamento necessario per costituire un gruppo parlamentare. Questa riforma ne segue un'altra analoga che nel febbraio del 2005 aveva portato le dimensioni minime del gruppo parlamentare da 10 a 7 membri, dopo che il numero dei parlamentari eletti con metodo proporzionale era stato ridotto da 150 a 100 ed in ragione del fatto che il sistema elettorale proporzionale prevedeva una soglia di sbarramento del 7%. La medesima *ratio* – ossia l'esigenza di assicurare a tutti i partiti che superano la soglia di sbarramento la possibilità di formare un gruppo parlamentare – è alla base della riforma in commento che fa seguito alla riduzione a 75 dei deputati avvenuta con la riforma costituzionale del febbraio 2008, e alla riduzione al 5% della soglia di sbarramento.

La seconda legge di revisione costituzionale ha modificato l'art. 80 introducendo, a seguito dell'elezione di un nuovo Parlamento, la revoca dei poteri del Governo da parte del Presidente prima di una nuova votazione di fiducia. Nel quadro di una forma di governo nella quale si prevede che l'Esecutivo sia respon-

sabile tanto dinanzi al Presidente che al Parlamento (art. 80), questa riforma riequilibra i rapporti fra i tre organi estendendo al Parlamento un meccanismo che esisteva già per il Presidente della Repubblica: la revoca dei poteri del Governo in caso di rinnovo dell'organo dinanzi al quale quest'ultimo è responsabile.

La terza legge ha modificato l'art. 21 riguardante il diritto di proprietà. La riforma persegue l'obiettivo di rafforzare lo *status* giuridico del diritto di proprietà e del diritto all'eredità. L'articolo novellato ribadisce l'inviolabilità di tali diritti e pone una riserva di legge sulla disciplina delle restrizioni, ammesse solo nel caso in cui ciò sia reso necessario da esigenze della società o da situazioni di emergenza; qualora ciò si verificasse, inoltre, viene garantito un indennizzo preventivo e giusto, non inferiore al valore forfetario del bene sul mercato, esente da imposte.

Infine, la quarta legge di revisione costituzionale riguarda il sistema giudiziario ed ha modificato gli art. 64, 73, 76 e 84. La riforma si è resa necessaria in quanto la versione originaria della Costituzione georgiana del 1995 poneva la funzione di *prosecution* nell'ambito dell'autorità giudiziaria ma, nel 2004, una riforma costituzionale era intervenuta a separare tale funzione dall'autorità giudiziaria senza che a ciò seguisse né una disciplina di rango costituzione, né una di rango primario. Con la riforma in commento si dispone l'incardinamento dell'Ufficio del Procuratore generale nel Ministero della Giustizia rendendolo, dunque, un organo governativo. Di conseguenza il Procuratore generale è sottratto alla procedura di *impeachment* e, per assicurare una maggiore indipendenza di quest'organo, il mandato del Ministro della giustizia non può essere revocato dal Primo ministro bensì dal Presidente della Repubblica, come già avviene per il Ministro dell'interno e per quello della difesa. In seguito alla riforma costituzionale, il 21 ottobre è stata approvata una nuova legge sull'Ufficio del Procuratore generale. (Gabriella Angiulli)

### **GIAPPONE – Il Parlamento approva le legge che attribuisce la cittadinanza giapponese anche a bambini nati al di fuori del vincolo matrimoniale**

Il 5 dicembre 2008, la Dieta giapponese ha approvato il provvedimento legislativo volto a modificare la legge sulla cittadinanza, con il supporto della coalizione di governo, formata dal

Partito Democratico del Giappone, il Partito Comunista nipponico e il Partito Social-Democratico. La Corte suprema giapponese, infatti, il 4 giugno 2008 aveva dichiarato la legge vigente incostituzionale perché discriminatoria nei confronti dei bambini nati da genitori di diversa nazionalità e al di fuori del vincolo di coniugio. La legge, così come modificata, consentirà ai bambini nati da padre giapponese e madre straniera, non uniti in vincolo matrimoniale, di poter invocare la cittadinanza giapponese qualora il padre riconosca la paternità del figlio.

In base al testo della legge così come vigente prima della decisione della Corte suprema e dell'attuale revisione, soltanto ai bambini riconosciuti dal padre prima della loro nascita era concessa la cittadinanza nipponica. Coloro che invece non venivano riconosciuti prima di questo evento, potevano acquisire la cittadinanza solo nell'ipotesi che i due genitori contraessero matrimonio.

Il Ministero della giustizia stima che annualmente dai 600 ai 700 bambini precedentemente esclusi dalla possibilità di acquisire la cittadinanza nipponica, potranno adesso beneficiarne. Il nuovo testo della legge si applica a tutti quei bambini nati dopo il gennaio 2003.

La misura ha incontrato opposizione nei partiti più conservatori presenti in Parlamento, i quali hanno sostenuto che la legge difetterebbe di qualsiasi procedura volta a prevenire richieste di cittadinanza manifestamente infondate, e volutamente presentate al fine di poter accedere al mercato del lavoro nipponico.

Proprio al fine di monitorare l'applicazione della legge, nel nuovo testo risultante dopo la modifica, la coalizione governativa ed il principale partito di opposizione hanno convenuto di approvare una risoluzione che obbliga il Governo a presentare in Parlamento ogni sei mesi i risultati dell'applicazione della legge. La risoluzione esorta altresì all'introduzione di misure quali il controllo tramite analisi del DNA al fine di contrastare fenomeni abusivi. Il Ministero della giustizia rimane comunque scettico nell'attuazione di questo tipo di procedura, in quanto potrebbe creare una nuova forma di discriminazione contro i bambini nati da genitori stranieri. Gli stessi partiti hanno poi introdotto all'interno della legge una disposizione che prevede che le richieste di cittadinanza manifestamente infondate siano punite con pena detentiva sino ad un anno di reclusione e pecuniaria sino a 200.000 yen. (*Gianluca Gentili*)

**INDIA – Deepak Bajaj v. State of Maharashtra & Anr. *Writ Petition (Crl.) No.77 of 2008*. La Corte suprema fa il punto sul diritto alla vita ed alla libertà personale**

A partire dal 1980, la Corte suprema indiana ha realizzato un'intensa attività interpretativa al fine di definire e di precisare il significato dei termini diritto alla vita ed alla libertà personale, tutelati dall'art. 21 della Costituzione. In base a tale disposizione, «nessuno può essere privato della propria vita o della propria libertà personale se non in base alle procedure stabilite dalla legge».

Già nel 1978, nel caso *Maneka Gandhi*, la Corte suprema aveva sostenuto che «l'espressione vita nell'art. 21 non indica semplicemente il diritto ad un'esistenza fisica o animale ma il diritto alla vita include il diritto ad una vita vissuta con dignità di essere umano».

Con la sentenza in commento, il supremo collegio delinea ancor meglio il significato della norma, sottolineando che il diritto alla vita tutelato dall'art. 21 comprende anche il diritto alla reputazione.

Ed invero, la Corte suprema, nel pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento giudiziario restrittivo della libertà personale ha sostenuto che qualsiasi provvedimento di tal genere può essere adottato solo per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza dello Stato e di altri beni giuridici fondamentali a questo equiparabili e dunque preminenti rispetto al diritto alla libertà personale che deve ritenersi comprensivo anche del diritto alla reputazione. Il giudice Katyu nel redigere la pronuncia cita il giudice inglese Lord Denning ed una sua famosa sentenza del 1970, nella quale si sostiene che «la libertà di un uomo è tenuta in così alta considerazione dalla legge inglese che non può essere né limitata né impedita eccetto che nelle ipotesi in cui vi sia una incontrovertibile certezza». Il senso della citazione sta nel fatto che la polizia deve essere certa del coinvolgimento di un soggetto in un crimine prima di procedere ad arrestarlo, non essendo sufficiente il mero sospetto.

Venendo al caso concreto la Corte sostiene che «se un soggetto nei confronti del quale era stato emanato ed eseguito un provvedimento di custodia cautelare preventiva riesce a dimostrare che il provvedimento in questione è palesemente illegittimo perché dovrebbe essere mantenuto in stato di detenzione? Ordinare

a questo soggetto, nonostante l'illegittimità del provvedimento in questione, di tornare in prigione per poi essere di lì a poco rilasciato non ha significato e senso. Occorre a tal proposito ricordare che ogni essere umano ha un diritto fondamentale alla libertà tutelato dall'articolo 21 della Costituzione». Il supremo collegio aggiunge ancora che l'art. 21 tutela il diritto alla vita ed alla libertà personale, il più importante tra i diritti fondamentali e, dunque, se un soggetto viene messo in prigione nonostante possa essere dopo poco rilasciato, la sua reputazione viene comunque danneggiata irreparabilmente, la reputazione che, come è noto, costituisce parte del diritto alla vita di cui all'art. 21 della Carta Costituzionale e come tale va tutelato.

Concludendo, dunque, se un soggetto viene sottoposto ad un ordine preventivo di custodia cautelare che dimostra essere stato emanato al di fuori delle ipotesi di necessaria tutela dell'ordine pubblico della sicurezza dello Stato e di altri beni giuridici a questo equiparabili, questo è dunque da considerarsi illegittimo. (*Caterina Panzarino*)

### **INDIA: approvato il nuovo pacchetto di misure antiterrorismo**

In risposta ai recenti attacchi terroristici di Mumbai, il Parlamento indiano ha approvato un nuovo pacchetto di misure antiterrorismo. Esso si compone di due atti normativi: l'*Unlawful Activities Prevention Amendment of 2008* (UAPA) e il *National Investigation Agency Bill* (NIA).

Il Governo indiano ha garantito che si utilizzerà la nuova legislazione in modo tale da evitare qualsiasi tipo di abuso, nonostante l'introduzione di una serie di misure altamente restrittive della libertà personale e dei diritti fondamentali. In particolare, l'UAPA, non contenendo una definizione precisa di quale condotta possa integrare un atto di terrorismo o organizzazione terroristica, permette di ricomprendervi le fattispecie più varie, allunga il periodo minimo di custodia cautelare per i soggetti sospettati di essere coinvolti in atti di terrorismo da 15 a 30 giorni, ed il periodo massimo dagli originari 90 giorni agli attuali 180, richiede in alcuni casi che siano i soggetti accusati a provare la loro innocenza.

La seconda legge istituisce un'agenzia federale che avrà lo scopo fondamentale di combattere il terrorismo in India; essa po-

trà operare nei singoli Stati senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte degli stessi. Si occuperà oltre che di reati di stampo terroristico, di contrabbando internazionale di valuta, di traffici di esseri umani, di traffico di sostanze stupefacenti, di crimine organizzato, di dirottamenti aerei, di violazioni della legge sull'energia atomica e di quella sulle armi di distruzione di massa. Infine, la nuova disciplina relativa all'agenzia nazionale di investigazione autorizza la costituzione di Tribunali speciali in grado di tenere udienze non pubbliche, senza tuttavia definire o limitare le ipotesi in cui si potrà fruire di tale possibilità. (*Caterina Panzarino*)

### **KYRGYZSTAN – Approvata la legge sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose**

Il 6 novembre il Parlamento monocamerale kirgiz (Jogorku Kenesh) ha approvato all'unanimità, con 79 voti favorevoli (su 90 membri), una legge restrittiva sulle pratiche religiose "Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose nella Repubblica Kirgiz". Il disegno di legge era stato oggetto di un'opinione congiunta della Commissione di Venezia (*European Commission for Democracy Through Law*) e dell' OSCE/ODIHR Advisory Council on Freedom of Religion or Belief (l'OSCE/ODIHR partecipa alle sessioni plenarie della Commissione di Venezia ed in alcuni casi i due organismi internazionali redigono congiuntamente le opinioni) che vi aveva individuato diversi profili di violazione della libertà religiosa. Fra questi: la vaghezza di molte disposizioni che lasciano spazio a possibili abusi e discriminazioni da parte delle autorità preposte; l'introduzione di un obbligo di registrazione presso l'organo statale competente per gli affari religiosi per le organizzazioni religiose e le missioni di organizzazioni religiose estere; l'introduzione di requisiti necessari per la registrazione legati alle dimensioni della comunità religiosa come il numero minimo di 200 membri; l'istituzione di un organo statale che vigili sulle organizzazioni religiose; diverse disposizioni che limitano la libertà di espressione in materia religiosa e di proselitismo come quelle che pongono forti restrizioni alla produzione ed alla diffusione di materiale religioso e quella che impone l'uso integrale del nome della religione su tutti i materiali religiosi; la

mancanza di adeguate garanzie della libertà religiosa dei non cittadini.

Il Governo kyrgyzo ha giustificato tali restrizioni alla libertà religiosa con l'esigenza di controllare meglio le frange radicali dell'islam a fini anti-terroristici. (*Gabriella Angiulli*)

### **LETTONIA – La Corte Costituzionale lettone riconosce il diritto dei detenuti alle ferie retribuite**

La Corte costituzionale lettone nella sentenza del 21 ottobre 2008 ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme contenute nella sezione 52 del codice esecutivo penale per contrasto con l'articolo 107 della Costituzione (*Satversme*). Le norme impugnate prevedevano che i detenuti lavorassero per otto ore al giorno, sei giorni alla settimana e con un solo giorno di riposo, per un totale quindi quarantotto ore settimanali; inoltre, era comunque garantito loro un giorno di riposo ulteriore per le festività nazionali. È da precisare che per i giorni di riposo la normativa non prevedeva alcuna retribuzione. Il ricorrente – un detenuto – pur riconoscendo che il lavoro dei carcerati non è del tutto assimilabile al lavoro in generale, affermava che la rieducazione del condannato non si poteva basare solo sull'attività lavorativa, ma anche su altri aspetti della vita comunque da tutelare; in virtù di tali affermazioni, denunciava la non conformità delle norme in materia di lavoro carcerario sopra indicate con l'art. 107 della Costituzione, secondo il quale «ogni lavoratore ha il diritto di ricevere, a lavoro eseguito, un compenso adeguato che non deve essere inferiore alla paga minima stabilita dallo Stato e ha il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali». Per difendere la costituzionalità delle norme impugnate è intervenuta in giudizio la *Saeima* (Parlamento lettone), il cui rappresentante ha precisato che il lavoro dei detenuti costituisce un aspetto specifico dell'esecuzione penale, il cui fine è quello di garantire ai carcerati l'acquisizione di particolari abilità per un più facile inserimento nel mondo del lavoro una volta terminata la pena e non quello di competere nel libero mercato del lavoro. Inoltre il rappresentante del Parlamento ha precisato che il diritto dei lavoratori alle ferie retribuite può essere applicato alle persone indicate nell'articolo 106 della Costituzione, ossia a coloro che possono liberamente scegliere il proprio impiego e posto di lavoro in conformità alle

proprie abilità e qualifiche, escludendo così coloro che sono sottoposti a restrizione di libertà personale. L'articolo 107 della Costituzione deve essere letto in combinato disposto con l'art. 89, in virtù del quale lo Stato deve riconoscere e proteggere i diritti fondamentali dell'uomo conformemente alla Costituzione e ai trattati internazionali firmati dalla Lettonia. Anche l'*Ombudsman* e il Ministro della giustizia sono intervenuti nel procedimento, affermando che l'attività lavorativa svolta dai detenuti non può essere considerata allo stesso modo delle attività svolte al di fuori della custodia carceraria, anche se i principi in materia di lavoro che derivano dal rispetto dei diritti umani devono essere osservati anche con riferimento ai detenuti. Di conseguenza tutti i diritti consacrati dalla Costituzione possono essere riconosciuti anche ai reclusi solo nel momento in cui il loro esercizio sia compatibile con le finalità del regime carcerario. Sia la normativa carceraria europea, che le regole minime elaborate in sede di Nazioni Unite, prevedono che i carcerati che lavorano hanno diritto a solo un giorno libero alla settimana. Ma, nonostante ciò, se non vi è un motivo legittimo, e come tale non è considerato dalla Corte costituzionale lettone nella presente decisione la finalità propria del regime carcerario, la normativa che prevede che i carcerati debbano lavorare quarantotto ore anziché quaranta, come tutti gli altri lavoratori, è ingiustificata e come tale illegittima e contraria alla Costituzione, in quanto implica una restrizione dei loro diritti fondamentali.

Come sottolineato precedentemente, le norme impugnate inoltre escludevano che i giorni di ferie dei carcerati fossero retribuiti. Sia la *Saeima* che il Ministro della giustizia hanno affermato che la finalità della retribuzione delle ferie consiste nella compensazione della mancanza del salario durante il periodo di riposo. Di conseguenza, per quanto riguarda il lavoro dei detenuti è da considerare che essi sono a carico dello Stato e non hanno quindi bisogno di denaro durante il periodo in cui non lavorano. Ma la Corte, nel rivalutare la finalità del lavoro carcerario, che avrebbe dunque il compito di avvicinare il più possibile i detenuti alla realtà cui andranno incontro dopo aver scontato la pena, ha affermato che lo Stato dovrebbe garantire il salario per i giorni di ferie, in quanto ciò rappresenterebbe un incentivo al lavoro. Secondo l'opinione della Corte, il salario potrebbe servire, in un posto come il carcere nel quale molti servizi sono riconosciuti ai livelli minimi, per assicurare ulteriori servizi sanitari o alimentari.

La Corte conclude affermando che in molti Stati europei come in Bulgaria, in Bosnia e Herzegovina, in Croazia, in Slovenia, in Finlandia, in Ungheria, in Germania ecc. i detenuti godono del diritto alle ferie retribuite. La Corte ha quindi dichiarato incostituzionali le norme impugnate, rinviando però l'effetto temporale della sua decisione al 1° maggio 2009. (*Irene Spigno*)

### **LIBERIA – La Corte suprema annulla la sospensione del Presidente del Senato**

Il 27 settembre 2008 la Corte suprema della Liberia ha annullato una precedente decisione del Senato del mese di agosto, con la quale era stato sospeso il Presidente *pro tempore* Isaac Nyenabo ed era stato nominato al suo posto Lahai Lassanah. La decisione della Corte interviene a seguito di un ricorso presentato dal presidente del Partito Nazionale Democratico della Liberia (NDPL), il quale riteneva la sospensione di Nyenabo incostituzionale e priva di alcun fondamento normativo. Subito dopo la richiesta da parte del NPDL, tutte le azioni conseguenti alla sospensione del Presidente *pro tempore* sono state bloccate, compresa l'elezione per ricoprire il posto vacante. Secondo il Senato la sospensione del Presidente *pro tempore* è avvenuta in applicazione dell'art. 38 della Costituzione, il quale prevede che «ciascuna Camera adotta il proprio regolamento di procedura, fa rispettare l'ordine e con la maggioranza dei due terzi dei componenti può decidere di espellere un membro». Inoltre l'art. 47 della Costituzione stabilisce che il Presidente *pro tempore* possa essere rimosso con la maggioranza dei due terzi. La Corte suprema sostiene invece che vi siano state delle irregolarità procedurali nella sospensione del Presidente, in quanto il Senato aveva motivato tale atto in virtù della mancanza di fiducia e la Costituzione prevede che in questo caso colui che viene espulso possa esercitare, a tutela delle proprie prerogative, il diritto al contraddittorio. Il Senato si è difeso affermando che quanto avviene al suo interno non ha rilevanza esterna, sostenendo così da un lato la prevalenza del regolamento interno di una Camera rispetto alla Costituzione e dall'altro la violazione da parte della Corte suprema del principio di separazione dei poteri, in quanto con la sua decisione di annullamento della sospensione di Nyenabo avrebbe oltrepassato i limiti della propria competenza, invadendo quella del pote-

re legislativo. In virtù dei poteri che la Costituzione della Liberia riconosce alla Corte suprema, questa può, in applicazione del combinato disposto degli artt. 20(b) e 66 della Carta fondamentale, controllare che vengano rispettate le indicazioni contenute nella Costituzione stessa e nella legge, senza che il potere legislativo possa in alcun modo adottare normative, nemmeno in via eccezionale, che privino la Corte suprema dei suoi poteri. La Corte ha ribadito che con la sua decisione non ha usurpato competenze proprie del potere legislativo, ma ha solo rilevato l'irregolarità formale di un'azione intrapresa da alcuni membri della Camera alta del Parlamento, in conformità ai poteri attribuitigli dalla Costituzione che stabilisce delle regole in modo che vi siano dei controlli reciproci fra i diversi organi dello Stato. (*Irene Spigno*)

### **LUSSEMBURGO – Approvato il nuovo statuto della Commissione consultiva per i diritti umani**

Il 22 ottobre la Grande camera dei deputati ha approvato la legge n. 5882 che modifica lo statuto della Commissione consultiva per i diritti umani. Già il 12 agosto 1999 il Governo lussemburghese aveva annunciato la propria volontà di istituire una Commissione consultiva per i diritti umani, sul modello della Commissione nazionale consultiva francese e in ottemperanza ai c.d. principi di Parigi, approvati nel 1992 dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni unite. In virtù di tali principi, l'organo di garanzia dei diritti umani deve essere un organo ausiliario del Governo e disciplinato in Costituzione o in un testo legislativo che ne chiarisca le funzioni di organo consultivo del Governo, competente in materia di tutela dei diritti umani. A tali requisiti, il Comitato internazionale di coordinamento delle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani, istituito dalla stessa Commissione delle Nazioni unite, ha aggiunto anche la presenza di uno *status* legislativo dell'organo stesso. Il 7 maggio 2007, dunque, il Primo ministro lussemburghese ha avviato la procedura, presentata in Parlamento il 28 gennaio 2008 come progetto di legge, affinché alla Commissione consultiva per i diritti umani sia riconosciuto lo stesso status del Mediatore civico, dell'*Ombudsman*, della Commissione nazionale per la protezione dei dati e del Centro per l'uguaglianza di trattamento.

Ai sensi della legge n. 5882, quindi, la Commissione, che diviene un organo consultivo presso l'Ufficio del Primo ministro, continuerà ad occuparsi delle questioni di portata generale senza interferire nelle competenze degli altri organi (e soprattutto con l'esame dei ricorsi individuali dei cittadini) e, anzi, con il compito precipuo di garantire le sinergie fra di essi. Essa, inoltre, ha la possibilità di elaborare *report* indipendenti, come ribadito anche dal ruolo meramente consultivo spettante al rappresentante del Governo che partecipa alle sue riunioni, propone progetti e programmi d'azione per la promozione dei diritti umani e consiglia il Governo nella nomina dei membri nazionali presso le istituzioni non giurisdizionali di protezione e promozione dei diritti umani. La legge, infine, autorizza la Commissione a dotarsi di un proprio regolamento interno e ad organizzarsi in gruppi di lavoro, i cui *report* sono resi noti dopo l'approvazione da parte del *plenum* della Commissione. (*Valentina Rita Scotti*)

### **LUSSEMBURGO – Il Parlamento approva importanti riforme in materia di integrazione e cittadinanza**

Il 15 ottobre 2008, la Grande camera dei deputati ha approvato la legge n. 5620 sulla cittadinanza lussemburghese, che si propone di contribuire al consolidamento dell'integrazione degli stranieri residenti in Lussemburgo, attualmente ammontanti al 41,6% della popolazione.

Rileva, in particolare, l'art. 13 che consente il mantenimento della doppia cittadinanza ai cittadini stranieri che facciano richiesta di naturalizzazione; parametri necessari per l'acquisizione della cittadinanza sono la residenza di almeno sette anni consecutivi sul territorio lussemburghese, la conoscenza della lingua e il completamento di un corso d'educazione civica sulle istituzioni del paese e i diritti fondamentali che esso tutela. Specularmente si pone l'art. 29, recante disposizioni transitorie particolari, con cui si attribuisce, per un periodo di 10 anni, la possibilità di richiedere l'affiancamento della nazionalità lussemburghese a quella del paese in cui si risiede agli individui che possano provare di discendere da antenati lussemburghesi alla data del 1° gennaio 1900. La legge, infine, trasferisce dal potere legislativo a quello esecutivo la competenza a decidere sulle richieste di naturalizzazione; a tal fine si è proceduto anche all'abrogazione dell'art. 10

e, successivamente, alla modifica dell'art. 9 della Costituzione. In particolare, l'abrogazione dell'art. 10 Cost. consente il trasferimento della competenza dal potere legislativo a quello esecutivo, mentre la modifica dell'art. 9 Cost. trasferisce, in conseguenza della mutata attribuzione delle competenze, ai tribunali amministrativi la gestione dei ricorsi in materia di naturalizzazione.

Da ultimo, proseguendo nel tentativo di favorire la coesione sociale e di integrare la popolazione straniera residente, il Parlamento ha approvato, l'11 novembre 2008, la legge n. 5825 concernente l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri nel Granducato. Il provvedimento, in ragione della mutata composizione etnica degli abitanti, cui si è già fatto riferimento, prevede in primo luogo l'ampliamento del campo di applicazione della legge sull'integrazione degli stranieri del 1993 anche mediante la predisposizione di apposite misure di informazione, orientamento e sostegno, finanziario ma non solo, per favorire l'inserimento degli stranieri nella società lussemburghese; incaricato dell'implementazione di tali misure è l'Ufficio lussemburghese per l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri (OLAI), istituito dalla stessa legge n. 5825. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 5825, l'OLAI è anche tenuto a definire, di concerto con il Comitato interministeriale per l'integrazione, «il piano d'azione nazionale pluriennale di integrazione e lotta alla discriminazione in cui si identificano i principali assi strategici di intervento e le misure politiche in corso e da mettere in opera». La legge, infine, disciplina l'introduzione nel sistema lussemburghese del contratto d'accoglienza e integrazione, già previsto dall'ordinamento francese come strumento per precisare, in una lingua nota allo straniero, i valori e i diritti tutelati nello Stato. (*Valentina Rita Scotti*)

### **MESSICO – Approvata la legge che consente ai malati terminali l'interruzione del trattamento**

Dopo che l'Assemblea legislativa del *Distrito Federal* ha approvato la *ley de voluntad anticipada*, che concede ai malati terminali della capitale il diritto di rifiutare mezzi, trattamenti e/o procedimenti medici volti ad allungare loro la vita, anche il Parlamento federale ha approvato una riforma della *ley general de salud* che permette, tra le altre cose, l'interruzione del tratta-

mento da parte dei malati terminali, che potranno così ricevere anche soltanto i farmaci per lenire il dolore.

La nuova legge permette ai malati incurabili di firmare, davanti ad alcuni testimoni, un documento in cui manifestano la volontà di sospendere i trattamenti medici inutili per un miglioramento delle loro condizioni. Tale dichiarazione può essere rivista dagli interessati in qualsiasi momento. Nel caso un malato terminale non sia in possesso delle facoltà, e non ci siano familiari, il comitato di bioetica medica sarà responsabile circa la concessione dell'eutanasia passiva. *(Luis Amezcua)*

### **MONTENEGRO – Riconosciuta l'indipendenza del Kosovo**

Il 3 ottobre 2008 il Parlamento del Montenegro ha adottato una risoluzione in cui si evidenzia la necessità, per lo sviluppo ed il progresso del paese, di accelerare l'ingresso nella NATO e nell'Unione europea. Sebbene questo fosse l'oggetto primario della risoluzione, essa ha tuttavia suscitato maggiore interesse e dibattito perché, nonostante la strenua opposizione di alcuni gruppi parlamentari filo-serbi, contiene anche un esplicito riconoscimento del Kosovo quale Stato indipendente. Il 10 ottobre, quindi, il governo ha reso definitivo il riconoscimento, compiendo così una scelta che pone il Montenegro in forte discontinuità con le richieste della Serbia di attendere la pronuncia della Corte internazionale di giustizia sulla legittimità della dichiarazione unilaterale di indipendenza kosovara per evitare di minare la stabilità della regione balcanica. Conseguenza diretta del riconoscimento, peraltro, è stata l'espulsione, quale "persona non grata", dell'ambasciatrice montenegrina dal territorio della Serbia. Questa situazione non ha tuttavia interrotto i negoziati per l'accordo sulla doppia cittadinanza, raggiunto il 21 novembre, ma non ancora ratificato, che consentirebbe ai residenti in Montenegro di continuare a mantenere sia la cittadinanza montenegrina che quella serba.

A poche ore dal riconoscimento da parte della Repubblica del Montenegro, anche la Macedonia ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, cui è seguita, da parte della Serbia, l'espulsione degli ambasciatori quali "persone non grate", anche in ragione del voto dell'Assemblea generale delle Nazioni unite che il giorno 8 ottobre ha autorizzato la Serbia ad adire la Corte internazionale di

giustizia per verificare la conformità al diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza kosovara. La Macedonia ha tuttavia chiarito che non è intenzionata a riservare lo stesso trattamento all'ambasciatore serbo a Skopje.

In seguito a questi ulteriori riconoscimenti, dunque, ammonta a 50 il numero dei paesi che hanno riconosciuto il Kosovo quale Stato indipendente. Fra i paesi dell'area balcanica, in particolare, si ricordano i riconoscimenti di Albania, Bulgaria, Croazia e Turchia, mentre si attende ancora il riconoscimento della Grecia, che temporeggia in ragione dei buoni rapporti da tempo instaurati con la Serbia e della storica conflittualità con la Macedonia. *(Valentina Rita Scotti)*

### **NEPAL – La Corte suprema del Nepal dichiara legittimi i matrimoni tra soggetti dello stesso sesso**

Il 17 novembre 2008 la Corte suprema del Nepal ha ritenuto legittimi i matrimoni tra soggetti dello stesso sesso. In particolare, essa ha raccomandato al Governo di porre fine a tutte le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale degli individui, di estendere gli stessi diritti goduti dagli eterosessuali alle minoranze di genere, con particolare riferimento all'istituto giuridico del matrimonio.

Secondo il collegio, gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT) sono «persone normali» a prescindere dalla loro sessualità. Essi devono, quindi, «esercitare i loro diritti» e vivere una vita normale ed indipendente all'interno della società. La Corte ha aggiunto che essendo persone normali ed equiparabili a tutte le altre, la loro crescita fisica come il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere sono tutte espressione di un normale processo di crescita. Da ciò discende che devono essere loro garantiti gli stessi diritti, un'identità ed una libertà di espressione, che prescinde anche dal sesso che essi avevano alla nascita. Il supremo giudice ha chiesto al Governo di costituire un comitato composto da sette membri: un medico indicato dal Ministero della salute, un rappresentante della Commissione nazionale per i diritti umani, il Ministro del lavoro, un rappresentante della polizia, un sociologo nominato dal Governo, un rappresentante del Ministero per la popolazione e l'ambiente, un avvocato come

rappresentante della comunità LGBT, per poter condurre uno studio sulla legislazione e sulle procedure adottate in altri paesi in relazione ai matrimoni tra soggetti dello stesso sesso.

In base alle raccomandazioni del suddetto comitato, il Governo dovrà provvedere ad emanare poi un'apposita normativa in tema di relazioni e matrimoni tra soggetti dello stesso sesso, avendo cura, come chiede la Corte, di non discriminare le minoranze di genere. *(Caterina Panzarino)*

### **PORTOGALLO – Il Parlamento respinge la legalizzazione del *same-sex marriage***

Il Parlamento portoghese il 10 ottobre 2008 ha votato con una larga maggioranza contro la proposta di legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. In realtà si trattava di due proposte presentate da *Bloco de Esquerda* e *Os Verdes*, due partiti minori dell'opposizione, sostanzialmente identiche, che differivano solo per il fatto che quella presentata da *Os Verdes* conteneva delle limitazioni in materia di adozione. Entrambi i partiti però sostenevano che la Costituzione portoghese garantisce gli stessi diritti a tutti e la protezione contro la discriminazione legata all'orientamento sessuale. Sia il *Partido socialista* (che è attualmente al Governo), che il principale partito dell'opposizione, il *Partido Social Democrata*, hanno votato contro le proposte e il progetto presentato da *Os Verdes* ha ottenuto solo diciassette voti favorevoli su duecentotrenta parlamentari e quella del *Bloco* appena undici. Attualmente il Portogallo si trova in un momento fondamentale del processo di modernizzazione, cominciato l'8 marzo 2007, data in cui il Parlamento ha legalizzato l'aborto. L'approvazione della normativa sull'aborto era stata preceduta da un referendum e da vivaci discussioni, dovute alla necessità di superare la forte opposizione avanzata dalla Chiesa cattolica. Ma con riferimento ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, il *Partido socialista* ha affermato che sarebbe necessario un profondo dibattito nazionale.

In Portogallo intanto si attende la pronuncia del Tribunale supremo sul ricorso presentato da due donne portoghesi nei confronti delle quali, nel 2006, un ufficiale di stato civile si era rifiutato di celebrare il matrimonio. *(Irene Spigno)*

### **PORTOGALLO – Approvato il nuovo Statuto delle Isole Azzorre**

Il 29 dicembre 2008 il Presidente portoghese, Anibal Cavaco Silva, ha promulgato il nuovo statuto di autonomia delle Isole Azzorre, che si compone di 147 articoli. L'Assemblea legislativa delle Isole Azzorre – che unitamente a Madeira rappresentano una delle due regioni portoghesi che godono di un regime speciale di autonomia – ha approvato il nuovo statuto che, secondo quanto disposto dalla Costituzione portoghese, per la sua entrata in vigore necessita di un'ulteriore approvazione del Parlamento nazionale e della successiva promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. In realtà, il Parlamento portoghese ha approvato lo statuto per due volte, ma il Presidente ha rifiutato di promulgarlo, rinviando la legge al Parlamento, per presunta incostituzionalità di alcune norme. In particolare, era in dubbio la legittimità delle disposizioni relative allo scioglimento dell'Assemblea legislativa, alla dichiarazione dello stato di emergenza, all'organizzazione delle forze di sicurezza e alcuni diritti. Infatti, otto articoli erano stati dichiarati incostituzionali dal Tribunale costituzionale portoghese. Secondo quanto affermato da Silva, lo statuto rappresenterebbe una "regressione per la democrazia", in quanto incide in modo consistente sul regolare funzionamento delle istituzioni: ad essere contestata è, in particolare, le modalità di scioglimento dell'Assemblea legislativa delle Isole, per il quale sono previsti aggravati procedurali a carico del Presidente stesso. In tal modo, non solo si rende lo scioglimento del Parlamento regionale più complesso rispetto quello del Parlamento nazionale, ma, altresì, mediante una legge ordinaria (lo statuto) si incide sulle competenze del Presidente previste dalla Costituzione lusitan. (*Irene Spigno*)

### **REGNO UNITO – La *High Court* fa il punto in tema di eutanasia e richiede l'intervento del legislatore**

Nel Regno Unito l'eutanasia è assimilata all'omicidio ed è sanzionata nella forma del suicidio assistito, con una pena detentiva configurabile nel massimo sino a 14 anni.

La pronuncia dell'*High Court* in oggetto riguarda la sig.ra Debbie Purdy, malata di sclerosi multipla, condannata a vivere su

una sedia a rotelle e desiderosa di prendere un aereo per la Svizzera ove è lecito il suicidio assistito attuato in strutture private all'esterno delle istituzioni medico ospedaliere. Tuttavia, il viaggio senza l'aiuto del marito le è fisicamente impossibile, quest'ultimo dunque, rischierebbe una condanna a quattordici anni di reclusione nel caso in cui la sua condotta fosse considerata assistenza al suicidio. Per questo motivo la ricorrente si è rivolta all'autorità giudiziaria. In particolare, la sig.ra Pardy ha sostenuto che vi sia una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella parte in cui tutela il suo diritto alla vita privata ed alla vita familiare ad opera del *Director of Public Prosecutions*, in quanto non sono state da lui elaborate linee guida che chiariscano le circostanze concrete in cui si è perseguiti per il reato di assistenza al suicidio come è stato fatto, ad esempio, per i reati di violenza domestica.

Il *Lord Justice Scott Baker*, giudice chiamato a pronunciarsi, ha chiarito che non vi è stata alcuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed in particolare dei diritti della ricorrente.

Invero, il pronunciamento si articola in due momenti fondamentali. In primo luogo il giudice precisa che, nonostante la grande simpatia espressa per la sig.ra Purdy e suo marito e «tutti gli altri soggetti che si trovano nella medesima situazione e che vogliono conoscere anticipatamente se saranno perseguiti per aver commesso ciò che secondo alcuni la legge in realtà permetterebbe, in particolare aiutare una persona amata ad andare all'estero per mettere fine alle proprie sofferenze quando non è in grado di farlo da sola», il favoreggiamento al suicidio non è permesso dalla legge, anzi. Inoltre, sottolinea che l'unica strada da percorrere sarebbe quella di una modifica legislativa. Infatti, il *Lord Justice Scott Baker* ritiene che la fattispecie relativa al suicidio sia perfettamente circostanziata nella legislazione britannica (*The suicide Act of 1961*) e soltanto il Parlamento possa provvedere a modificarla. Sottolinea infine che il *Code of Practice for Crown Prosecutors*, elaborato dal *Director of Public Prosecution* soddisfa la Convenzione europea per i diritti dell'uomo e rispetta la necessità di chiarezza e prevedibilità della pena. Il fatto che non vi siano linee guida specifiche relative al favoreggiamento al suicidio mentre queste siano previste per altre fattispecie di reato è legato a particolari e prevalenti interessi sociali e problematiche da risolvere ad esse connessi, mentre nel caso in esame la disci-

plina si presenta chiara di per se stessa e non necessita di alcuna ulteriore specificazione.

In sintesi, la Corte sostiene che la legislazione vigente in Gran Bretagna prevede la punibilità della fattispecie di assistenza al suicidio e che soltanto un intervento del legislatore potrà portare ad una modificazione della fattispecie e della eventuale punibilità di condotte idonee ad integrarla, non potendo il giudice sostituirsi al legislatore. (*Caterina Panzarino*)

### **REGNO UNITO – Approvato il *Climate Change Act 2008***

Il Parlamento inglese ha approvato il 19 novembre 2008 il *Climate Change Act*, firmato dalla Regina in data 26 novembre 2008. Si tratta della prima legge al mondo che prevede una notevole riduzione delle emissioni di gas serra, l'80% entro il 2050 e che dunque ha fondamentale rilievo nel panorama internazionale con riferimento alla tutela dell'ambiente.

L'atto normativo in questione individua due obiettivi principali, entrambi di lungo periodo, il cui raggiungimento definitivo è fissato, come visto, per il 2050. In particolare, la Gran Bretagna dovrà provvedere alla riduzione delle emissioni di gas serra dell'80%, oltre ad assicurare l'adozione di tutte le misure necessarie per controbilanciare l'impatto ambientale dei cambiamenti climatici.

Il *Climate Change Act 2008* si compone di alcune "parti" fondamentali ed introduce notevoli innovazioni nel sistema legislativo relativo alle emissioni di gas serra vigente nel paese.

La prima attiene proprio alla quantificazione della riduzione, individuata nella misura dell'80% (rispetto al livello del 1990) entro il 2050. Con riferimento poi alle modalità attraverso le quali dovrà essere realizzata è prevista la necessità di individuare obiettivi intermedi accanto a quello di lungo termine. Il Segretario di Stato ha l'obbligo di provvedere ad introdurre le misure per la riduzione delle emissioni di gas serra almeno dell'80%, e gli dovrà inoltre stabilire il *carbon budget* ossia il livello di emissioni consentite con riferimento al singolo anno, per il periodo transitorio di cinque anni che parte nel 2008 e termina nel 2012.

Un altro elemento di grande importanza è quello relativo alla creazione di un organo consultivo "autonomo". La legge, infatti, prevede la costituzione del Comitato sui cambiamenti climatici,

con la funzione di fornire consulenza al Governo oltre che a tutte le pubbliche amministrazioni interessate sulle modalità attraverso le quali procedere alla riduzione delle emissioni e su ogni altra materia relativa ai cambiamenti climatici.

Ulteriore novità concerne le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti. La legge prevede l'obbligo per il Governo di riferire annualmente al Parlamento sui risultati raggiunti, in base al rapporto annuale preparato dal Comitato sui cambiamenti climatici. Inoltre, la legge autorizza il Governo e le amministrazioni competenti ad adottare per il tramite di fonti normative secondarie provvedimenti attuativi della legge in questione così migliorando l'efficacia delle misure stesse. Ed ancora, introduce apposite procedure volte a valutare l'impatto ed il rischio derivante dai cambiamenti climatici oltre all'obbligo per il Governo di elaborare un programma di adeguamento a tali cambiamenti, programma in grado di garantire e contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Infine, la legge conferisce al Comitato per i cambiamenti climatici il potere di rivolgersi anche a consulenti esterni per la realizzazione di analisi di rischio e di programmi di azione oltre a consulenze su temi specifici e rapporti sui progressi compiuti in materia. *(Caterina Panzarino)*

#### **REGNO UNITO – La *High Court* riconosce il diritto del minore di non essere sottoposto a trapianto**

Rilevante è la pronuncia della *High Court* britannica relativa alla richiesta avanzata da una tredicenne di non essere sottoposta a trapianto di cuore. La decisione presenta profili di grande interesse non solo con riferimento al tema del cosiddetto diritto a morire, ma altresì per l'età della richiedente.

L'Alta corte britannica ha rigettato la richiesta di trapianto avanzata dall'*Hereforeshire Primary Care Trust*, successivamente alla verifica da parte dell'ufficiale per la protezione dell'infanzia della volontà irremovibile della ragazza nel non subire alcun intervento legata ad i possibili esiti negativi dello stesso ed alla necessità di essere poi sottoposta a cure prolungate e pesanti. *(Caterina Panzarino)*

## **REGNO UNITO – Adottata la nuova Costituzione delle Isole Falkland**

Il Governo britannico e quello delle Falkland hanno trovato un accordo sulla nuova Costituzione per le tanto disputate isole del sud dell'Atlantico, un territorio inglese che è stato più volte rivendicato anche dall'Argentina.

La Carta fondamentale è stata emessa con un ordine approvato dal *Privy Council* tenuto dalla Regina il 5 novembre 2008 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009.

In base alla nuova Costituzione, che descrive con precisione le relazioni tra Isole Falkland e Gran Bretagna, i principali poteri di governo spettano all'esecutivo locale, mentre quello inglese detiene un potere di veto «nell'interesse del buon governo», accanto a specifiche competenze in particolari settori quali la difesa, la sicurezza e l'ordinamento giudiziario.

La Costituzione contiene, inoltre, espresse previsioni per l'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed al Patto internazionale per i diritti civili e politici.

Più in generale, essendosi le isole Falkland sviluppate in maniera considerevole sia dal punto di vista economico che sociale rispetto al momento in cui venne approvata la precedente Costituzione nel 1985, si è ritenuto necessario procedere all'approvazione di una nuova Carta che potesse dar conto di questi cambiamenti. Ed invero, la nuova Carta Fondamentale ha rafforzato i poteri di autodeterminazione del Governo, ha accresciuto notevolmente la democrazia locale, lasciando al Governo inglese i poteri sufficienti a tutelare gli interessi britannici.

Essa, inoltre, ha introdotto istituzioni apposite volte a rafforzare la trasparenza e l'affidabilità dell'amministrazione locale. Si tratta in particolare del *Public Accounts Committee* e del *Complaints Commissioner*, che avrà il compito di investigare su ogni ricorso presentato per presunti casi di cattiva amministrazione. Inoltre, il capo relativo alla tutela dei diritti viene aggiornato ed implementato in modo da adeguarlo e renderlo conforme alle disposizioni dei principali accordi internazionali sul tema.

Altri importanti cambiamenti comportano: l'individuazione di un Direttore generale quale capo dei servizi pubblici; l'adeguamento della Carta fondamentale alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale dei diritti civili e politici.

Ci sono, infine, alcune modifiche con riferimento all'acquisizione del «Falkland Islands Status» (che include il diritto di voto), il riferimento ai cittadini del Commonwealth è sostituito con quello ai cittadini britannici. I cittadini britannici dei territori di oltremare dovranno, dunque, allo stato attuale, presentare una richiesta per ottenere tale *status* che non sarà più garantito in via automatica (tramite registrazione o naturalizzazione), come accade invece per i cittadini del Regno Unito. (*Caterina Panzarino*)

### **REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO – Realizzato il decentramento territoriale**

Il 7 ottobre 2008 il Parlamento del Congo ha adottato due leggi organiche in materia di decentramento territoriale. Le due leggi – rispettivamente la n. 15 del 2008, sulle modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza dei Governatori delle Province, e la n. 16 del 2008, che disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti locali ed i loro rapporti con lo Stato e le Province – rappresentano il coronamento della riforma territoriale decisa nell'estate dai due rami parlamentari con la legge n. 12 del 2008 (del 31 luglio), contenente i «principi fondamentali relativi alla libera amministrazione delle Province». Si tratta di una legge, redatta da un apposito «Consiglio nazionale per la creazione ed il monitoraggio del processo di decentramento amministrativo nella Repubblica Democratica del Congo» (creato *ad hoc* con un decreto ministeriale del 26 marzo 2008), con cui vengono istituite venticinque Province, dotate per la prima volta – in linea con i principi contenuti nella Costituzione del 18 febbraio 2006, che fanno riferimento alla libera amministrazione delle Province, nonché alla loro autonomia di gestione delle risorse umane, economiche, finanziarie e tecniche – di rilevanti margini di autonomia tanto politica, quanto giuridica e finanziaria. La Provincia, che è definita come «componente politica ed amministrativa del territorio della Repubblica Democratica del Congo, dotata di una personalità giuridica e gestita dagli organi locali», prende ad amministrare il 40% delle entrate dovute a livello nazionale, diversamente da quanto avveniva in precedenza, quando la generalità delle entrate era gestita dallo Stato centrale, che era poi chiamato ad operarne la redistribuzione fra

le precedenti undici Province, concepite quali enti di mero decentramento amministrativo. Per quanto riguarda le altre competenze provinciali, gli artt. 32 e seguenti della legge n. 12 del 2008, pur richiamando il riparto delineato dagli artt. 202, 203 e 204 della Costituzione, ampliano i margini di intervento delle Province, ammettendo che queste prendano parte alla predisposizione dei meccanismi di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali consacrati nella Carta fondamentale e che possano altresì legiferare, tra le altre cose, in materia di protezione dei gruppi di persone svantaggiate, di tutela dell'ambiente e del paesaggio, nel campo dei diritti civili, nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, della stampa, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'elaborazione dei programmi minerari e forestali, dell'istruzione, della regolazione del territorio, del regime delle acque e della produzione, trasporto ed utilizzo dell'energia. La legge definisce inoltre i rapporti fra l'organo legislativo (l'Assemblea provinciale) e l'organo esecutivo (il Governo provinciale), i quali vengono improntati sull'istituto della fiducia.

Quanto alle due leggi organiche del 7 ottobre 2008, la n. 15 del 2008 ha carattere essenzialmente tecnico, visto che si limita a definire i compiti della Conferenza dei rappresentanti degli esecutivi provinciali, intesa quale organo chiamato ad emettere pareri e a formulare suggerimenti rispetto alla politica ed alla legislazione statali; viceversa, la più articolata n. 16 del 2008 è suddivisa in sei titoli che disciplinano l'organizzazione interna delle varie realtà territoriali che compongono la Provincia (la Città, il Comune, il «*Secteur*» e la «*Chefferie*») ed i rapporti di queste con lo Stato e le Province. Ai sensi dell'art. 6, per Città bisogna intendere ogni capoluogo di Provincia e ogni agglomerato composto di almeno 100.000 abitanti, che venga riconosciuto come Città con un decreto del Primo ministro emanato su proposta del Ministro dell'interno; in base all'art. 46, il Comune si configura come quella parte della Città composta di almeno 20.000 abitanti, che parimenti abbia ottenuto il riconoscimento da parte del Primo ministro; per quanto riguarda il «*Secteur*» e la «*Chefferie*», consistono in raggruppamenti, rispettivamente eterogenei od omogenei, di comunità tradizionali organizzate ed amministrate sulla base di consuetudini conformi «alla legge, agli editti, all'ordine pubblico, al buon costume», che sono guidate da un soggetto investito dal potere pubblico ed i cui limiti sono fissati con decreto del Primo ministro emanato su proposta del Ministro

dell'interno, previo parere conforme dell'Assemblea provinciale. Per quanto attiene ai rapporti fra i suddetti enti locali e le realtà dotate di autonomia politica (ossia lo Stato e le Province), l'art. 95 prevede che i Governatori delle Province (che vengono definiti «autorità di tutela») possano esercitare un controllo, preventivo – in alcune ipotesi tassativamente previste – o successivo sugli atti degli enti territoriali decentralizzati. Gli artt. 99 e 100 stabiliscono inoltre che, nel caso di controllo *a priori* che abbia esito negativo, il rappresentante dell'ente locale che intendeva emanare l'atto possa presentare un ricorso «amministrativo e/o giurisdizionale» e che, qualora l'autorità di tutela non si pronunci nel termine di trenta giorni, il silenzio equivalga ad una decisione negativa. Pur non essendo stato creato un apposito organo di concertazione (diversamente da quanto avviene a livello interprovinciale, con la creazione della Conferenza dei Governatori delle Province), l'art. 101 richiede che almeno una volta l'anno ogni Governatore di Provincia si incontri con i Capi degli esecutivi degli enti locali esistenti nella Provincia, al fine di «armonizzare i rispettivi punti di vista». (*Elisa Ciardelli*)

#### **RUSSIA – Il Presidente Medvedev firma i primi emendamenti alla Costituzione russa del 1993**

Il 22 dicembre 2008, il Consiglio federale ha approvato definitivamente all'unanimità due emendamenti alla Costituzione russa, proposti dal Presidente Medvedev nel mese di novembre, con cui si estende la durata del mandato presidenziale (art. 81, c. 1 Cost.) da 4 a 6 anni e dei membri della Camera bassa del Parlamento (art. 96, c. 1 Cost.) da 4 a 5 anni. Alla definitiva approvazione del Consiglio federale ha fatto seguito, in data 30 dicembre 2008, la firma presidenziale, necessaria affinché la riforma costituzionale possa essere promulgata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 della Carta costituzionale.

Tale riforma, che costituisce la prima modifica alla Costituzione russa del 1993, avrà effetto a partire dalla prossima legislatura.

Tuttavia, sin da quando il Presidente Medvedev pronunciò il suo primo discorso alla Nazione, alcune formazioni partitiche si opposero con forza alla proposta di revisione costituzionale, annunciando di voler fondare un nuovo partito con il precipuo sco-

po di proteggere la Costituzione. Come sottolineato dal governo federale e, in particolar modo dallo stesso Presidente, la riforma in parola contribuirà a rendere il sistema politico-partitico maggiormente flessibile, senza intaccare l'essenza delle istituzioni politiche della Federazione russa. (*Angela Maria Rosa Scerbo*)

### **RUSSIA – Approvata definitivamente la legge sul database del DNA**

Il 5 dicembre 2008, il Presidente Medvedev ha firmato una legge che permetterà la creazione di un «database federale del DNA» contenente una serie di dati sensibili dei cittadini ritenuti colpevoli di alcuni gravi reati penali.

Essa si è ispirata, essenzialmente, al contenuto della legislazione vigente nel Regno Unito che prevede la possibilità di conservare campioni di DNA dei sospetti criminali, a seguito del loro arresto.

Tuttavia, a differenza di quest'ultima, la legge approvata dal Consiglio federale lo scorso 26 novembre permetterà alle autorità russe di raccogliere e conservare esclusivamente il DNA dei detenuti condannati per gravi reati, quali l'omicidio e la violenza sessuale, senza prevedere la possibilità di catalogare i dati dei cittadini assolti a seguito di regolare processo.

Sul punto appare doveroso segnalare come la legislazione in vigore nel Regno Unito sia stata dichiarata contraria all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani. Nella attesissima pronuncia, emessa il giorno precedente all'approvazione definitiva della legislazione russa, la Corte europea ha evidenziato la necessità di operare una distinzione nel trattamento dei cittadini condannati in virtù della legge penale e quelli semplicemente sospettati di aver commesso dei reati. Nonostante tale pronuncia non sia in grado di sortire effetti giuridici nell'ordinamento russo, è importante sottolineare come, a prima vista, la normativa approvata nella Federazione russa non contrasti con i principi generali enunciati dalla Corte europea dei diritti umani. (*Angela Maria Rosa Scerbo*)

## SERBIA – Nuove riforme per l'ingresso nell'Unione europea

Il 23 ottobre il Parlamento ha adottato la legge n. 97-2008, che si pone come momento fondamentale per consentire al paese l'inserimento nella c.d. «lista bianca» di Schengen, ossia nel novero dei paesi candidati ad essere ammessi al circuito europeo che consente la libera circolazione degli individui.

La legge riguarda diversi aspetti, ritenuti fondamentali anche per il proseguimento degli accordi di associazione con l'Unione europea. In primo luogo, infatti, la legge si occupa del trattamento dei dati personali, implementando le norme già presenti in Costituzione ed in particolare l'art. 42 Cost., che sancisce la tutela costituzionale dei dati personali e prevede che la legge disciplini le modalità per punire l'uso improprio degli stessi, e l'art. 97 Cost., che genericamente tutela i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini. La legge 97-2008, inoltre, sancisce, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 8 Cost., l'inviolabilità dei confini della Repubblica serba. Sostituendo così una legge del 1979, il provvedimento in questione definisce le procedure per realizzare un effettivo controllo delle frontiere, introducendo elevati *standards* di controlli e definendo le modalità di cooperazione fra le varie forze dell'ordine coinvolte, prevedendosi, inoltre, la smilitarizzazione delle frontiere ed il trasferimento delle competenze relative al loro controllo dall'esercito al Ministero dell'Interno.

Da ultimo, la legge 97-2008 istituisce l'Agenzia per il contrasto della corruzione, cui è affidato il compito di monitorare l'implementazione della strategia nazionale per il contrasto della corruzione e il piano d'azione per la risoluzione dei conflitti d'interesse. L'Agenzia sarà inoltre competente a controllare il finanziamento pubblico ai partiti e a garantire la cooperazione internazionale in materia di contrasto della corruzione. Le nuove norme sulla corruzione prevedono, quindi, che i pubblici ufficiali siano interdetti, per tutta la durata dei propri uffici, dall'istituzione di società ed abbiano l'obbligo di informare l'Agenzia dei possibili tentativi di corruzione messi in atto da terzi durante l'esercizio delle loro funzioni.

Quanto alla struttura dell'Agenzia, essa si pone come un organismo indipendente, i cui oneri finanziari sono a carico dell'Assemblea nazionale, e si compone di un direttore e di dieci membri, eletti dal Parlamento rispettivamente su proposta del

Presidente della Repubblica, del Governo, della Commissione amministrativa parlamentare, della Suprema Corte di Cassazione, dell'Istituzione nazionale per le audizioni, dell'*Ombudsman*, del Commissario per le informazioni di pubblico rilievo, del Consiglio economico e sociale, dell'Associazione nazionale degli avvocati e dell'Associazione dei giornalisti. (*Maja Stojanovic*)

### **SPAGNA – Il Governo approva il piano nazionale per i diritti umani**

Il 12 dicembre 2008, il Governo ha approvato il piano nazionale per i diritti umani, il quale prevede varie misure per rafforzare la tutela dei diritti, in particolare di coloro che sono sottoposti a restrizione di libertà personale. In primo luogo, con riferimento alla detenzione, si propone: l'introduzione di videocamere all'interno delle stazioni di polizia, la riduzione del termine di otto ore dall'arresto previsto per ricevere l'assistenza di un legale e l'immediata comunicazione dell'arresto per i minorenni. Una legge avrà il compito di tutelare i diritti umani dei carcerati e l'incremento delle garanzie nei centri di internamento per stranieri. Inoltre, si prevede la riforma della *ley organica sobre la libertad religiosa*, l'istituzione di un Osservatorio sul pluralismo religioso e la formazione di funzionari pubblici con particolari competenze in materia religiosa. Specifiche disposizioni concernono la giustizia: è prevista l'elaborazione di un progetto di legge che garantisca l'effettività della tutela giudiziaria dei diritti dei cittadini e verrà rafforzata la protezione delle vittime del terrorismo. Tra gli obiettivi indicati nel piano vi è la riforma della legge sui diritti e libertà degli stranieri, che include l'estensione del diritto di voto nelle elezioni municipali agli stranieri extracomunitari residenti e il riconoscimento dei diritti di riunione, associazione, istruzione e assistenza legale gratuita, conformemente a quanto stabilito dal *Tribunal constitucional* nella sent. n. 236/2007. Nell'ambito dell'ufficio del *Defensor del Pueblo* sarà istituito un apposito organo che si occuperà della difesa del cittadino spagnolo all'estero e verranno ratificati i seguenti trattati internazionali: la Convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e di lesa umanità, il Protocollo facoltativo del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro le munizioni a grappolo e la Convenzione internazionale sulla prote-

zione di tutte le persone contro le sparizioni forzate. In applicazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne, si prevede che continui la lotta contro la violenza di genere, mediante il controllo telematico delle misure di allontanamento degli aggressori. Il Piano, infine, contiene disposizioni per quanto riguarda la posizione della Spagna nell'ambito della lotta per l'abolizione della pena di morte e la prevenzione della tortura, attraverso la previsione di un programma speciale contro la tratta di esseri umani, che implicherà la concessione della residenza in Spagna alle vittime.

Con l'effettiva attuazione del Piano verrà istituita una Commissione che avrà il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle sue disposizioni. *(Rosario Tur Ausina)*

### **SPAGNA – Dichiarata l'illegittimità della presenza del crocifisso in aula**

Con la decisione 288/2008, la seconda sezione del Tribunale amministrativo di Valladolid, ha ordinato la rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche e dagli spazi comuni del *Colegio Público Macias Picavea*. Il fatto posto alla base della decisione è il seguente: l'*Asociación Cultural Escuela Laica* aveva richiesto al *Colegio* di procedere alla rimozione dei simboli religiosi presenti nelle aule e negli spazi comuni dell'istituto scolastico, ottenendo però una risposta negativa. L'associazione ha quindi impugnato la decisione di diniego, lamentando la violazione, tra gli altri, degli artt. 14, 16 e 27 della Costituzione, che sanciscono rispettivamente il principio di uguaglianza, la libertà ideologica e religiosa e la libertà di insegnamento. Si è costituita in giudizio la *Junta de Castilla y León* (in quanto la *Comunidad Autónoma* ha competenza in materia di istruzione), la quale ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per motivi formali, affermando da un lato che il ricorrente non aveva esperito tutti i rimedi amministrativi, e dall'altro che sussisteva litispendenza derivata dalla presenza di un altro ricorso dal medesimo contenuto promosso dalla stessa associazione contro lo stesso istituto scolastico, ma avverso un altro atto amministrativo. Le due eccezioni proposte dalla *Junta de Castilla y León* sono state respinte dal Tribunale, il quale ha affermato che per la tutela giudiziale in materia di diritti fondamentali non è necessario aver previamente esaurito tutti i

rimedi amministrativi e che non era ravvisabile la litispendenza, posto che si trattava comunque di atti diversi, anche se di contenuto analogo. Il Tribunale, nella sua argomentazione, considera indubitabile il fatto che il crocifisso abbia una connotazione religiosa e che tale presenza si tradurrebbe nella sostanza in “proselitismo illecito”, in quanto tendente a manipolare la coscienza di individui non in grado di difendersi perché ancora in fase di sviluppo. Inoltre, la presenza di simboli religiosi negli spazi comuni dell’istituto scolastico pubblico potrebbe provocare la sensazione che lo Stato è più vicino alla confessione da essi rappresentata e quindi più vicino a coloro che la professano, in violazione del terzo comma dell’art. 16, che, secondo l’interpretazione del *Tribunal constitucional* nella sent. n. 46/2001, impone che lo Stato non possa abbracciare né prestare il suo appoggio a nessun credo religioso e che non debba esistere confusione alcuna tra i fini religiosi e quelli statali. La non confessionalità implica la neutralità dello Stato di fronte alle distinte confessioni, e tale affermazione è ancora più vera con riferimento all’esposizione di simboli dinanzi a soggetti “deboli”, perché in fase di formazione, quindi maggiormente manipolabili. Per questi motivi il Tribunale pone in capo all’istituto scolastico l’obbligo di rimuovere i simboli religiosi presenti nelle aule e negli spazi pubblici. (*Irene Spigno*)

**STATI UNITI – La Corte suprema della California afferma che i medici non possono negare alcun trattamento sanitario a pazienti omosessuali sulla mera base delle proprie convinzioni religiose**

Con una decisione unanime emessa in data 18 agosto 2008, la Corte suprema dello Stato della California ha affermato che nessun trattamento medico può essere negato a pazienti omosessuali sulla base degli orientamenti religiosi dei medici o di una loro obiezione di coscienza.

La controversia risolta dalla Corte originava dal rifiuto di procedere ad una inseminazione artificiale opposto ad una coppia lesbica da una clinica della fertilità (*North Coast Women’s Care*) della città di Vista, nella contea di San Diego, California. La coppia aveva allora impugnato il rifiuto affermando che esso violava le disposizioni antidiscriminatorie contenute all’interno del *Unruh Civil Rights Act* (una legge statale che fa divieto ad imprese

pubbliche e private di discriminare i propri utenti sulla base di razza, sesso, religione e orientamento sessuale ed altri ambiti). Al contrario, la clinica ed i medici che operano in essa avevano affermato che sia la *California Declaration of Rights*, contenuta nell'art. 1 della Costituzione della California, che la Costituzione federale degli Stati Uniti proteggevano la propria libertà di credo religioso e consentivano quindi di negare questo trattamento.

La Corte, rifiutando quest'ultima interpretazione, nella propria decisione ha affermato che il *Unruh Civil Rights Act* costituisce una legge a carattere neutro di generale applicabilità, la quale richiede che gli enti che effettuano servizi al pubblico forniscano servizi completi ed in condizioni di eguaglianza, a tutte le persone che ne facciano richiesta, a prescindere dal proprio orientamento sessuale. I medici, di religione cristiana, alla richiesta della coppia avevano risposto affermando che si sarebbero rifiutati di procedere ad alcuna inseminazione su coppie non unite in matrimonio e avevano indicato alla coppia una diversa clinica dove procedere al trattamento, ad un costo sensibilmente maggiore. Inoltre, il Primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che tutela la libertà di religione, non pone in essere alcuna esclusione a favore dei medici dagli obblighi che gravano su di essi, in base alle disposizioni antidiscriminatorie previste dal citato *Act*, anche quando questi possano incidentalmente confliggere con alcuni precetti della religione professata dai medici. Con riferimento alla Costituzione dello Stato della California, ed alla luce della propria precedente giurisprudenza, la Corte afferma che atti materiali ovvero disposizioni di legge che entrano in relazione con il diritto garantito dall'articolo 1, sezione 4 della Costituzione, devono essere soggetti al livello di scrutinio più elevato e stringente (*strict scrutiny*) che, in questo caso, non giustifica la limitazione al principio di eguaglianza, neppure alla luce della tutela del valore della libertà religiosa.

La Corte conclude la propria analisi affermando che i medici avrebbero potuto evitare il conflitto tra gli obblighi derivanti dalla propria professione e quelli scaturenti dal proprio credo religioso, eliminando del tutto la pratica dell'inseminazione artificiale dai servizi offerti dalla clinica (in condizione quindi di eguaglianza per tutti i cittadini), ovvero chiedendo ad un altro medico della clinica di effettuare la procedura al loro posto.

La Corte suprema californiana, con una decisione emessa il 15 maggio 2008, aveva dichiarato la incostituzionalità di una

legge che vietava il matrimonio tra persone omosessuali sulla base delle disposizioni contenute all'interno della Costituzione dello Stato della California. (*Gianluca Gentili*)

**STATI UNITI – Approvati gli emendamenti all’*American with Disability Act* volti ad ampliare la tutela per i soggetti diversamente abili, superando la rigida interpretazione della Corte suprema**

Il 25 settembre 2008, il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha firmato e promulgato la legge (*American with Disabilities Act Amendments Act 2008*, ADAAA 2008) che dispone modifiche all’*American with Disabilities Act 1990* (ADA 1990), dopo che il disegno di legge era stato approvato dalla *House of Representatives* in data 26 giugno 2008 e dal Senato il 12 settembre successivo.

Le modifiche che la legge appena entrata in vigore pone in essere, sono esplicitamente volte a ristabilire e riaffermare gli originari intenti di protezione e l’ampiezza d’intervento che avevano determinato l’adozione dal parte del Congresso del ADA 1990. Questi, infatti, erano stati frustrati a seguito di un’interpretazione letterale e stringente delle disposizioni dell’originario ADA 1990 da parte della Corte suprema degli Stati Uniti in due significative decisioni: *Sutton v. United Airlines* (1990), che aveva sollecitato le corti a considerare, nella determinazione se qualificare o meno un soggetto come disabile, l’eventuale assunzione di farmaci, e *Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. v. Williams* (2002), in cui la Corte suprema aveva stabilito che il termine “disabilità” doveva ricevere un’interpretazione restrittiva. Tra gli intenti originari dello ADA 1990 vi erano quelli di fornire un ampio e chiaro mandato a tutti gli organi federali per l’eliminazione di ogni tipo di discriminazione nei confronti di soggetti diversamente abili in ogni ambito sociale, ma soprattutto con riferimento all’ambito lavorativo.

Lo ADAAA 2008, in particolare, rigetta esplicitamente un’interpretazione restrittiva della definizione di disabilità e ribadisce in modo chiaro che l’intento dell’ADA 1990 è quello di fornire la più ampia protezione possibile nei confronti di tutti coloro che sono sottoposti a discriminazioni sulla base della propria condizione di disabile; il ADAAA 2008, inoltre, pone direttamen-

te in essere un bilanciamento tra gli interessi del datore di lavoro e del lavoratore in determinate circostanze di fatto stabilendo quali interessi debbano prevalere; fa infine esplicito divieto di considerare trattamenti farmaceutici o sanitari ai fini della determinazione dell'esistenza di una condizione di disabilità in un soggetto. (*Gianluca Gentili*)

**STATI UNITI – Il *same-sex marriage* è al centro di molteplici modifiche e sviluppi costituzionali nei singoli stati dell'Unione**

Nel corso degli ultimi mesi, negli Stati Uniti, il tema del *same-sex marriage* ha ricevuto un'attenzione particolarmente intensa, sia come risultato di decisioni giudiziarie che di modifiche costituzionali. Tutto ciò ha riguardato, però, non il livello di Governo federale, ma bensì gli ordinamenti costituzionali dei singoli Stati dell'Unione. Questa attenzione si sostanzia non solo in decisioni delle Corti supreme dei singoli Stati che hanno qualificato il *same-sex marriage* come diritto costituzionalmente protetto, ma anche iniziative popolari volte – ove questo è consentito dalla Costituzione – alla modifica del testo costituzionale al fine di evitare che gli organi giurisdizionali, investiti del potere di *judicial review*, possano interpretare alcune disposizioni del testo costituzionale nel senso di qualificare il matrimonio omosessuale come istituto costituzionalmente protetto.

Successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità, avvenuta nel maggio 2008, della Corte suprema della California, nei confronti di una legge che avrebbe vietato il matrimonio tra omosessuali, per violazione delle disposizioni della Costituzione statale che prevedono il diritto alla formazione di una famiglia, è stata la Corte suprema del Connecticut ad esprimersi nello stesso senso il 10 ottobre 2008. In una decisione presa a maggioranza di 4 giudici contro 3, la Corte suprema ha affermato che il principio di eguaglianza e il diritto alla *privacy* contenuti all'interno della Costituzione dello Stato del Connecticut, impongono alla Corte di sottoporre ad uno stretto scrutinio le discriminazioni poste in essere sulla base degli orientamenti sessuali. Lo Stato, nell'ottica della Corte, non è riuscito ad argomentare una giustificazione sufficiente per l'esclusione delle coppie omosessuali dal vincolo del matrimonio.

La tutela del *same-sex marriage* come diritto protetto dalla Costituzione della California, ha subito però una inaspettata battuta di arresto il 5 novembre 2008, quando, a seguito di una iniziativa di modifica della Costituzione di origine popolare (*Proposition 8*), espressamente consentita dall'art. II, sezione 8 della Costituzione di quello Stato, i cittadini dello Stato della California si sono espressi, con il 52% delle preferenze, a favore dell'introduzione in Costituzione di una previsione che definisce il matrimonio esclusivamente come l'unione di un uomo e di una donna. L'emendamento che ne risulta, di fatto ha l'effetto di contraddire e superare la decisione presa dalla Corte suprema nel maggio 2008.

Analoghi emendamenti costituzionali sono stati introdotti tramite referendum e per iniziativa popolare anche negli Stati dell'Arizona (*Proposition 102*, approvata con il 56,2% dei voti validamente espressi) e della Florida (*Proposed Constitutional Amendment n. 2*).

La correttezza del procedimento di modifica della Costituzione della California è stata però messa in discussione da alcuni gruppi di attivisti a favore dei matrimoni omosessuali, i quali hanno impugnano la legittimità costituzionale della *Proposition 8* e della votazione avvenuta, sostenendo che la modifica costituzionale posta in essere non potrebbe essere qualificata come semplice emendamento, ma bensì come procedimento di revisione, come tale – in base alle disposizioni della Costituzione della California – escluso dalla possibilità di avvenire tramite referendum. La Corte suprema della California il 19 novembre 2008 ha accettato di valutare la legittimità del procedimento di emendamento della Costituzione. La decisione è attesa per il marzo 2009.

Anche in Connecticut a seguito della decisione della Corte suprema, gruppi conservatori si sono mobilitati a favore di una modifica della Costituzione statale. Per una peculiarità della stessa Costituzione, che prevede che i cittadini si esprimano ogni 20 anni sull'opportunità di convocare una *Constitutional Convention* che modifichi il testo della Legge fondamentale (art. 13, sezione 2 della Costituzione), i tentativi di superare la decisione della Corte hanno puntato all'espressione di un voto positivo nella votazione per l'istituzione della *Convention*, tenutasi il 4 novembre 2008. I cittadini dello Stato del Connecticut si sono espressi però al 59% in senso contrario all'istituzione della

*Convention.* Ad oggi, più di metà degli Stati della federazione hanno già adottato modifiche costituzionali volte limitare l'applicazione dell'istituto del matrimonio solo ad unioni eterosessuali, mentre la maggior parte dei restanti Stati hanno definito il matrimonio in senso analogo in disposizioni di legge. Al momento, Massachusetts e Connecticut, come conseguenza delle decisioni delle proprie Corti supreme, sono gli unici Stati che qualificano il *same-sex marriage* come situazione costituzionalmente protetta. (Gianluca Gentili)

**STATI UNITI – La Corte suprema conferma la possibilità dei mezzi della marina militare di utilizzare i sonar nelle esercitazioni militari, nonostante il pericolo di danni all'ecosistema marino**

Nella decisione *Winter v. National Resources Defense Council*, presa a maggioranza di 6 giudici contro 3 il 11 dicembre 2008, la Corte suprema degli Stati Uniti ha confermato la possibilità per i mezzi della marina militare statunitense di utilizzare nelle proprie esercitazioni al largo delle coste della California la strumentazione sonar ad ampio raggio, rigettando le prospettazioni di numerosi gruppi ambientalisti che sottolineavano come tale strumenti risultino dannosi per la vita marina, e per quella delle balene in primo luogo.

La Corte, nell'opinione di maggioranza redatta dal *Chief Justice* John G. Roberts, ha affermato che, seppure non trascurando l'importanza della tutela dell'ecologia e della vita dei mammiferi marini, questi interessi sono tuttavia chiaramente posti in secondo piano, nel caso di specie, dalla necessità della marina militare statunitense di poter effettuare esercitazioni caratterizzate da un alto tasso di attendibilità e verosimiglianza a situazioni reali, nell'intento di poter contrastare efficacemente eventuali minacce poste da sottomarini nemici. Ciò non significa, nell'ottica della Corte, che gli interessi militari debbano sempre prevalere su quelli ecologici, ma nel caso di specie, questi si presentano come primari.

Di opinione diversa e contrapposta è l'opinione dissenziente dei *Justices* Ruth Ginsburg e David Souter e quella parzialmente dissenziente del *Justice* Stephen Breyer.

La prospezione dei gruppi ambientalisti aveva concentrato la propria attenzione sulle gravi conseguenze che l'utilizzo di questi strumenti comporta, causando la perdita del senso dell'orientamento nelle balene ed il loro arenarsi in massa sulle coste. Il tratto di Oceano che fronteggia le coste della California risulta inoltre abitato da cinque specie diverse di balene in via di estinzione.

La decisione della Corte suprema riforma la decisione della Corte di appello per il nono circuito che aveva invece ordinato alla marina militare di limitare l'utilizzo del sonar ad ampio raggio nelle proprie esercitazioni militari. La Corte non si è pronunciata sulla sussistenza dell'obbligo per la Marina militare di porre in essere una periodica valutazione di impatto ambientale, anche se da fonti militari si afferma che la Marina sta già provvedendo in tal senso. (*Gianluca Gentili*)

### **SUDAFRICA – La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittime alcune disposizioni relative ai matrimoni tradizionali**

L'8 dicembre 2008 la Corte costituzionale sudafricana ha confermato il giudizio di illegittimità costituzionale pronunciato dalla *High Court* di Durban rispetto alle disposizioni del *Recognition of Customary Marriages Act*, 1998, a quelle del *KwaZulu Act*, 1985 e a quelle del *Natal Code*, 1987 che determinano una ingiustificata discriminazione tra la condizione dei due coniugi sia durante sia al termine del matrimonio, limitatamente ai matrimoni tradizionali contratti prima del 15 novembre 2000, data di entrata in vigore del citato *Recognition Act*.

Nell'ambito del giudizio *Gumede vs. President of the Republic of South Africa and Others*, la ricorrente, che si era sposata con matrimonio tradizionale nel 1968 e aveva avviato le pratiche per il divorzio nel 2003, lamentava l'impossibilità di vedersi attribuire una parte dei beni acquistati nel corso del matrimonio giacché soltanto dall'entrata in vigore del *Recognition Act* è assicurato automaticamente il regime di comunione dei beni. In precedenza l'istituto del matrimonio tradizionale era regolato, invece, dal diritto consuetudinario, come previsto nelle *sections 7(1) and 7(2)* del *Recognition Act*.

Nella Provincia di KwaZulu Natal, peraltro, le norme consuetudinarie riguardanti il matrimonio tradizionale sono state codificate nel *KwaZulu Act* e nel *Natal Code* dove, nella *section 20*, si stabilisce che il marito è il capo della famiglia e il proprietario di tutti i suoi beni.

La norma determina quindi un'evidente discriminazione in base al sesso, ai sensi della *section 9 (3)* della Costituzione sudafricana: «Lo Stato non può discriminare ingiustamente, direttamente o indirettamente, qualcuno per una o più ragioni, incluse la razza, il sesso, l'orientamento sessuale, la gravidanza, lo stato civile, le origini sociali o etniche, il colore, l'età, l'handicap, la religione, la coscienza, le credenze, la cultura, la lingua e la nascita». Dato che tale tipo di discriminazione figura nell'elenco della *section 9*, si presume ingiusta e spetta al convenuto giustificare la limitazione del diritto di proprietà per le donne. Nel caso di specie il convenuto non ha provveduto a fornire giustificazioni né si potrebbe considerare come tale quanto previsto dalla *section 8 (4)* del *Recognition Act* che riconosce al giudice che concede il divorzio la facoltà di dividere tra i coniugi il patrimonio acquisito durante il matrimonio. Tale previsione, infatti, non tiene conto delle discriminazioni subite dalla moglie negli anni di matrimonio.

La Corte ha dichiarato incostituzionali la *section 7 (1)* del *Recognition Act*, ove prevede che le conseguenze patrimoniali derivanti da un matrimonio tradizionale contratto prima dell'entrata in vigore del *Recognition Act* siano disciplinate dal diritto consuetudinario; la *section 7 (2)* del *Recognition Act* che introduce un trattamento differenziato tra matrimoni tradizionali, a seconda della loro data di conclusione; la *section 20* del *KwaZulu Act* e la *section 20* del *Natal Code* in quanto prevedono che il marito abbia il controllo esclusivo e la proprietà di tutti i beni della famiglia; la *section 22* del *Natal Code* degli Zulu, secondo la quale tutti coloro che vivono nel *kraal* (casa) sono tenuti ad obbedire al capo famiglia. (Cristina Fasone)

**SUDAFRICA – La *High Court* della sezione provinciale di Transvaal autorizza l'uso del nome di “*Congress of the People*” per la formazione di un nuovo partito politico**

Il 12 dicembre 2008 la *High Court* della Provincia di Transvaal ha respinto il ricorso presentato dall'*African National Congress* al fine di interdire ad un nuovo partito politico l'assunzione del nome di *Congress of the People*. La sentenza sul caso *African National Congress v. Congress of the People* è intervenuta a seguito delle rilevanti trasformazioni subite dal sistema politico sudafricano nel 2008, dopo ben quattordici anni di dominio incontrastato dell'*African National Congress*. A causa della sconfitta subita al Congresso dell'*African National Congress* a dicembre del 2007, il Presidente della Repubblica Sudafricana Thabo Mbeki è stato sostituito alla guida del partito da Jacob Zuma e ha rassegnato le dimissioni da Capo dello Stato a settembre 2008. Il 25 settembre Kgalema Motlanthe è stato eletto dall'Assemblea nazionale sudafricana come nuovo Presidente della Repubblica e rimarrà in carica fino alle elezioni del 2009. Prima delle recenti vicende politiche, si riteneva pressoché certo che Jacob Zuma avrebbe assunto la Presidenza dopo la consultazione elettorale.

Tuttavia, una parte dei membri dell'*African National Congress*, tra i quali l'ex Ministro della difesa, Mosiuoa Lekota, non condividendo gli orientamenti della *leadership*, ha costituito un nuovo partito che concorrerà alle elezioni. La denominazione scelta dai fondatori di questa formazione politica, quella di *Congress of the People*, è all'origine della controversia. Il *Congress of the People*, infatti, fu il consesso nel quale fu adottata il 26 giugno 1955 il *Freedom Charter*, uno dei documenti politicamente più rilevanti della storia del Sudafrica. Come asserito nella sentenza, «In essa sono contenute i principi per i quali combatterono e soffrirono coloro che presero parte alla lotta per la libertà. I principi della *Freedom Charter* sono alla base della Costituzione della Repubblica del Sudafrica del 1996». L'*African National Congress* è l'unica organizzazione politica, tra quelle che hanno partecipato all'elaborazione del *Freedom Charter*, ad essere ancora attiva. A tal proposito, però, si precisa che l'*African National Congress* non rivendica alcun diritto sul nome scelto né contesta di per sé il riferimento ad uno specifico evento storico, bensì ritiene che l'uso del nome *Congress of the People* possa falsare illegittimamente e surrettiziamente la competizione elettorale, tra-

smettendo agli elettori un messaggio distorto che avvantaggia il partito in questione.

Il parametro di giudizio è costituito dalla *section 16* dell'*Electoral Commission Act* n. 51 del 1996, che indica le ipotesi nelle quali è negata la registrazione di un partito politico a fini elettorali. A parere della Corte, nessun elettore ragionevole e adeguatamente informato potrebbe scambiare un partito politico costituito nel 2008 per un evento politico occorso nel 1955. Semmai il continuo richiamo ai principi del *Freedom Charter* da parte dei fondatori del *Congress of the People* potrebbe indurre gli elettori ad associare il partito alla sede nella quale il documento fu redatto. Ad ogni modo, secondo la Corte, anche in questa ipotesi la scelta del citato nome non determina un inganno a danno degli elettori né li confonde (*section 16 (1 i) Electoral Commission Act*). Infine, rispetto alle rimostranze dell'*African National Congress* circa il fatto che il *Congress of the People* si presenterebbe come l'unico erede e sostenitore dei valori affermati nel 1955, la Corte concorda con il difensore del convenuto sulla circostanza che, una volta avvenuta la registrazione, esso sarà autorizzato ad «usare il nome Partito del Congresso esclusivamente per un partito politico». Per le suddette ragioni respinge il ricorso.

L'*African National Congress* ha dichiarato di voler ricorrere in appello dinanzi alla Corte suprema. Intanto il 19 dicembre 2008 il *Congress of the People party* è stato ufficialmente registrato presso l'*Independent Electoral Committee*. (Cristina Fasone)

**TAILANDIA – La Corte costituzionale scioglie tre dei partiti politici di maggioranza nella coalizione di governo ed interdice il Primo ministro dalla politica per un arco di tempo di cinque anni**

Con una decisione presa all'unanimità il 2 dicembre 2008, la Corte costituzionale thailandese ha ordinato lo scioglimento del *People's Power Party* (PPP), il partito di maggioranza all'interno della coalizione di governo in Thailandia, e disposto l'interdizione per cinque anni da ogni incarico politico per il Primo ministro in carica Somchai Wongsawat e altri 37 membri del partito, a seguito delle risultanze di un'indagine su frodi elettorali compiute nel-

le elezioni del 2007 e su ripetuti ed accertati episodi di corruzione commessi da esponenti del partito. Assieme al PPP, la Corte ha altresì disposto lo scioglimento di altri due dei sei partiti facenti parte della coalizione governativa, il *Chart Thai* ed il *Matchimathipathai*, interdichendo rispettivamente 43 e 29 membri di questi dalla politica, anch'essi per un arco di tempo di un lustro.

La decisione, basata sul combinato disposto delle sezioni 68 e 237 della Costituzione, risulta essere l'ultimo atto di una catena di eventi iniziata nel 2006, prima della redazione ed approvazione dell'attuale Costituzione thailandese, entrata in vigore soltanto nel 2007, e nella quale la Corte costituzionale ha svolto un ruolo fondamentale.

Il Primo ministro Wongsawat, in particolare, risulta essere il cognato del precedente Primo ministro Taksin Shinawatra, imprenditore plurimiliardario, proprietario di un vero e proprio impero delle telecomunicazioni, fondatore e *leader* del partito politico *Thai Rak Thai* (TRT) e deposto da un golpe militare nel 2006. Shinawatra, attualmente in esilio "volontario" nel Regno Unito, risulta imputato in Thailandia in numerosi procedimenti per reati di corruzione e abuso di potere.

Il PPP era stato fondato come successore diretto del TRT, in quanto la Corte costituzionale, a seguito del colpo di Stato, aveva sciolto il TRT e interdetto Shinawatra.

Wongsawat aveva assunto l'incarico di Primo ministro della Thailandia il 17 settembre 2008, dopo essere stato nominato dalla Camera bassa del Parlamento. L'elezione avveniva a seguito della rimozione del successore diretto di Shinawatra alla guida dell'Esecutivo, l'ex Primo ministro Samak Sundaravej, avvenuta anch'essa ad opera della Corte costituzionale. Sundaravej, che aveva fondato il PPP con il dichiarato intento di raccogliere l'eredità di Shinawatra e del TRT, era stato rimosso dalla Corte dal proprio incarico per aver accettato un compenso da un'emittente televisiva, a fronte della partecipazione ad un programma a carattere culinario, in violazione della sezione 267 della Costituzione thailandese. La sezione, infatti, prevede che «[...] con l'eccezione delle cariche assunte e dei doveri adempiuti in base a previsioni di legge, al Primo ministro e ai Ministri è fatto divieto di accettare alcun incarico in società, compagnie o imprese al fine di perseguire finalità di profitto o di condivisione di utili, ovvero di assumere la posizione di dipendente nei confronti di qualsiasi soggetto». In base alla sezione 182 della Costituzione,

una violazione della sezione 267 porta all'immediata rimozione del pubblico ufficiale dall'incarico ricoperto.

La rimozione dell'ex Primo ministro Sundaravej era inoltre intervenuta dopo che la Corte costituzionale aveva, in almeno altre due occasioni, nel luglio 2008, censurato il comportamento di esponenti del PPP e Ministri nel governo dello stesso Sundaravej: nel primo caso aveva ordinato la rimozione del Ministro della salute pubblica Chaiya Sasomsup, dopo aver riscontrato da parte sua la violazione della legge che impone a coloro che rivestano incarichi pubblici la dichiarazione delle proprie partecipazioni azionarie in imprese; nel secondo caso aveva dichiarato l'incostituzionalità di una dichiarazione ufficiale congiunta Thailandia-Cambogia, firmata dal Ministro degli esteri Noppadon Pattama, a favore della dichiarazione da parte dell'Unesco del Tempio di Preah Vihear situato al confine appunto dei due paesi, come sito Patrimonio mondiale dell'umanità, in quanto, in base alla sezione 190 della Costituzione, qualsiasi atto o trattato teso a modificare il territorio dello Stato della Thailandia deve essere approvato dal Parlamento nazionale.

A seguito di questi avvenimenti, nel settembre 2008, il PPP aveva ufficialmente manifestato l'intenzione di modificare la Costituzione del 2007 al fine di limitare i poteri degli organi giurisdizionali e favorire invece un allargamento delle competenze dei ruoli di vertice dell'Esecutivo, dichiarando di voler in questo modo aumentare il tasso di democraticità del paese. Una delle sezioni di cui si proponeva la modifica risultava proprio la sezione 237, cui la decisione in oggetto fa riferimento.

La richiesta di scioglimento del PPP che ha portato alla decisione in oggetto, è stata presentata di fronte alla Corte costituzionale dall'Ufficio del Procuratore generale i primi giorni dell'ottobre 2008 ai sensi del secondo paragrafo della sezione 68 della Costituzione, ed in risposta ad una raccomandazione della Commissione elettorale nazionale. Quest'ultima aveva emesso la raccomandazione a seguito delle risultanze delle indagini promosse nei confronti di un altro esponente del PPP, il vicesegretario Yongyuth Tiyapairat, che avevano condotto, nel luglio 2008, alla condanna dello stesso per accertata compravendita di voti durante le elezioni che nel dicembre del 2007 avevano visto l'ampia affermazione del PPP e dell'attuale coalizione di governo (si trattava delle prime elezioni dal golpe che aveva depresso Shinawatra e dall'entrata in vigore della nuova Costituzione). La

Corte costituzionale aveva accettato di decidere sulla richiesta nello stesso mese di ottobre 2008.

La sezione 68 della Costituzione rappresenta una disposizione cardine all'interno dello stesso testo fondamentale. Essa, ricompresa nella parte della Costituzione dedicata ai "diritti a proteggere la Costituzione", afferma al primo paragrafo che «è fatto divieto a qualsiasi soggetto di utilizzare i diritti e le libertà sanciti all'interno della Costituzione per [...] acquisire una posizione di potere che consenta di governare il paese con mezzi diversi da quelli previsti dalla stessa Costituzione». La sezione prosegue affermando che, qualora l'operato di un soggetto o di un partito politico possa essere ricondotto a quanto descritto nel primo paragrafo, chiunque sia a conoscenza di questa condotta ha il diritto di sottoporre la questione all'attenzione del Procuratore generale e presentare formale richiesta alla Corte costituzionale, affinché questa decida sulla questione, potendo imporre la cessazione di tale condotta. Il terzo paragrafo è chiaro nell'affermare che «qualora la Corte costituzionale decida di ordinare la cessazione della condotta sussumibile sotto la fattispecie prevista al secondo paragrafo, la stessa Corte può ordinare anche lo scioglimento del partito politico». Il paragrafo finale, in questo caso, consente anche la interdizione del *leader* del partito dalla politica per un arco di tempo di cinque anni.

A ricondurre espressamente i reati di frode elettorale sotto la fattispecie vietata dal primo paragrafo della sezione 68, è la sezione 237, ove si afferma che qualsiasi candidato in una competizione elettorale che, in prima persona ovvero indirettamente, influenzi l'esecuzione delle consultazioni in modo da impedire uno svolgimento onesto e corretto, sarà privato dei diritti elettorali per cinque anni. Nel caso in cui – prosegue la sezione 237 – vi siano prove convincenti che il *leader* o un dirigente del partito politico abbia conosciuto della indebita influenza e l'abbia ignorata, ovvero l'abbia posta in essere in prima persona, l'intero partito politico verrà ritenuto responsabile di una condotta sussumibile sotto la fattispecie prevista dal primo paragrafo della sezione 68; e la Corte potrà così procedere allo scioglimento del partito e all'interdizione dalla politica del *leader* e dei vertici del partito stesso, questi ultimi anche se che non direttamente coinvolti nella condotta.

Il Presidente della Corte – giudice Chat Chalavorn – redattore della decisione unanime, ha affermato in essa che con tale sen-

tenza la Corte «intende stabilire uno *standard* politico ed un chiaro esempio. Infatti, i partiti politici disonesti minacciano alla base il sistema democratico della Thailandia».

A seguito della decisione della Corte costituzionale, il *People's Alliance for Democracy* (PAD), principale partito di opposizione, ha posto fine alle proteste iniziate due mesi prima della decisione della Corte e che avevano portato alla occupazione dei due aeroporti di Suvarnabhumi e Don Muang nella città di Bangkok, bloccando ogni traffico commerciale verso la capitale e più di 300.000 viaggiatori stranieri. Il PAD, in particolare, sin dall'esilio dell'ex Primo ministro Thaksin Shinawatra, si è sempre opposto alla nomina al vertice dell'Esecutivo di membri del PPP vicini allo stesso Shinawatra, che – a detta del PAD – avrebbero semplicemente operato sotto l'influenza di Shinawatra, che avrebbe così potuto governare sulla Thailandia a dispetto della sua cacciata determinata dal golpe del 2006. (*Gianluca Gentili*)

### **UCRAINA – La Corte costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica di indizione di referendum popolari**

Il 21 ottobre 2008 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale ucraina n. 6-rp/2008, che ha precisato la natura dei poteri del Presidente della Repubblica e del Parlamento (*Verkhovna Rada*) riguardo all'indizione di referendum popolari.

In Ucraina il Presidente della repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto secondo il disposto dell'art. 103 Cost. I poteri più rilevanti di cui dispone sono la nomina del Primo ministro su indicazione della maggioranza parlamentare (art. 83 Cost.), lo scioglimento della *Verkhovna Rada* nei casi in cui questa non riesca ad esprimere una maggioranza (art. 90 Cost.) ed il potere di iniziativa legislativa ex art. 93 (che ascrive alla *Rada* l'onere di esaminare i progetti di legge presentati dal Presidente con particolare celerità). Dal canto suo il Parlamento dispone del potere di *impeachment* contro il Presidente della Repubblica nel caso di tradimento o altri crimini la cui individuazione è demandata alle fonti ordinarie (art. 111, c. 1 Cost.), mentre non è prevista dalla Costituzione ucraina la possibilità di rimuovere per ragioni di opportunità politica il Capo dello Stato.

La prassi costituzionale di questi due organi è nel senso di un bilanciamento dei poteri; tuttavia, concreta è la possibilità che si crei un corto circuito nel funzionamento dei due organi qualora siano espressione di maggioranze politiche diverse, mancando strumenti che li obblighino alla collaborazione. La Corte costituzionale ucraina è, invece, disciplinata dal Capitolo XII della Costituzione, la disposizione più importante del quale è l'art. 150, che prevede (c. 1, n. 1) che la Corte esamini la costituzionalità di leggi, atti del Primo ministro, del Governo nonché gli atti della Repubblica autonoma della Crimea, su ricorso del Presidente della Repubblica, di 45 deputati della *Rada*, della Corte suprema di Ucraina, del Rappresentante dei Diritti umani della *Verkhovna Rada*, nonché del Parlamento (anch'esso chiamato *Verkhovna Rada*) di Crimea. Sempre su richiesta di questi organi la Corte è chiamata ad esprimersi sull'interpretazione della Costituzione e delle leggi ordinarie. Altra competenza di cui è tributaria la Corte costituzionale è un ruolo di esame pregiudiziale della richiesta di *impeachment* formulata dal Parlamento nei confronti del Presidente della Repubblica, da un punto di vista del rispetto della procedura (art. 151, c. 2 Cost.).

La Corte ha ricordato come l'art. 106, c. 1 n. 6) prevede che il Presidente della Repubblica sia tenuto a indire un referendum costituzionale nel caso previsto dall'art. 156 Cost. Quest'articolo disciplina le modifiche ad alcuni Capitoli della Costituzione ucraina, ovvero il Capitolo I ("Principi generali"), il Capitolo III ("Elezioni. Referendum") ed il Capitolo XIII ("Sulle modifiche alla Costituzione"). Per questi nuclei di disposizioni è infatti necessario che il progetto di legge sia proposto dal Presidente della Repubblica al Parlamento, o che il Parlamento stesso lo presenti a maggioranza di due terzi. Il progetto si intende approvato quando riceve i suffragi dei due terzi della *Rada* ed è poi ratificato dal corpo elettorale tramite referendum. Quest'ultimo viene indetto dal Presidente della Repubblica, ed è necessario solo nei casi di modifiche delle disposizioni di cui sopra (per le restanti disposizioni costituzionali una diversa procedura è prevista dall'art. 155 Cost.).

Di tutt'altra natura sono i referendum che si tengono ex art. 72, c. 2 per l'approvazione di una legge ordinaria, che possono invece essere anche propositivi e si tengono con la raccolta di firme di almeno tre milioni di cittadini in almeno due terzi degli

*oblast* della Repubblica, ed una soglia minima di centomila firme in ciascun *oblast*.

Nel caso risolto dalla Corte tramite la sentenza in oggetto, il Presidente della Repubblica aveva sottoposto alla Corte il quesito se l'indizione del referendum di cui all'art. 72, c. 2 Cost. fosse un atto che ricalcasse da un punto di vista procedimentale il referendum costituzionale ex art. 156, e che quindi prevedesse l'intervento della *Verkhovna Rada* e del Presidente. L'intento era quello di neutralizzare l'iniziativa popolare appiattendone la procedura su quella prevista per il referendum costituzionale. La Corte ha risposto, tuttavia, in maniera negativa, dando della Costituzione un'interpretazione letterale che parte dall'art. 1 («L'Ucraina è uno stato sovrano e indipendente, democratico, sociale e di diritto») e si snoda attraverso l'art. 5 comma 2 («Il popolo è il depositario della sovranità a l'unica fonte del potere»). In base a questa lettura, non è possibile per la Corte che una procedura referendaria sia sottoposta a vincoli non richiesti dalla Costituzione stessa. Ne segue che il referendum di cui all'art. 72, c. 2 non ammette alcuna interferenza da parte di altri organi costituzionali, ed è direttamente operativo ed efficace. (*Giorgio Giuliano*)

#### **UNGHERIA – La Corte costituzionale annulla la legge sulle unioni omosessuali**

Il 16 dicembre 2008 la Corte costituzionale ungherese (*Köztársaság Alkotmánybírósága*) ha annullato la legge sulle unioni non matrimoniali approvata il 17 dicembre 2007. Questa legge permetteva di registrare le unioni civili presso le case comunali ungheresi, istituendo quindi una forma di unione alternativa al matrimonio, ed aperta – oltre che ad eterosessuali – anche a gay. È proprio la creazione di questo secondo *genus* di unione ad aver attirato la censura della *Köztársaság Alkotmánybírósága*, la quale ha motivato la propria sentenza con il fatto che la legge finirebbe, nel caso delle coppie eterosessuali, per svalutare l'istituzione del matrimonio. La Corte ha sostenuto che ben sarà, al contrario, ammissibile una legge che istituisca unioni civili aperte ai soli omosessuali, salvaguardando perciò per le coppie eterosessuali il matrimonio come sola forma di unione civile. (*Giorgio Giuliano*)

## **UNIONE EUROPEA – Prosegue il processo di riforma delle istituzioni europee dopo la pronuncia della Corte costituzionale della Repubblica Ceca**

Il 26 novembre 2008, la Corte costituzionale della Repubblica Ceca si è pronunciata sulla compatibilità del Trattato di Lisbona con la Costituzione.

La ratifica del Trattato era stata sospesa a seguito di una mozione presentata il 24 aprile 2008 da un gruppo di senatori appartenenti al Partito Democratico Civico (ODS) guidato dal Primo ministro Mirek Topolánek, e alcuni membri del Partito Cristiano-democratico (KDU-CSL). Con tale mozione i senatori avevano chiesto alla suprema Corte di vagliare la conformità del Trattato con molteplici disposizioni costituzionali.

A seguito di una attenta analisi, la Corte ha rigettato all'unanimità le argomentazioni dei parlamentari e ha stabilito che il Trattato non è in contrasto con la Carta fondamentale della Repubblica Ceca. In particolare, secondo quanto stabilito dal supremo organo, l'ulteriore trasferimento di competenze nazionali alle istituzioni europee, derivante dall'adesione al Trattato, è pienamente conforme al dettame dell'art. 10a della Costituzione ceca che prevede espressamente la possibilità di approvare un accordo internazionale comportante la cessione di quote di sovranità a favore di istituzioni e organizzazioni internazionali. Come evidenziato dalla stessa Corte, la suddetta norma costituzionale risulta pertanto compatibile con l'art. 48 del TUE. Il punto 6 di tale ultima disposizione stabilisce che il Consiglio europeo possa modificare «in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e attribuisce l'iniziativa di tale modifica ai governi degli Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione. Inoltre, la decisione finale del Consiglio potrà entrare in vigore «solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali».

Alla luce di quanto precede, il supremo Organo ha stabilito che il Trattato europeo riformato non contrasta con l'ordine costituzionale della Repubblica e non viola i principi fondamentali contenuti nell'art. 1 della Costituzione (sovranità, principio unitario, democrazia, rispetto dei diritti e delle libertà degli individui e dei cittadini). Interpretando tale norma in combinato disposto con l'art. 9, par. 2 della Carta fondamentale (principio della *rule*

*of law*), il giudice delle leggi ha affermato che nell'attuale fase di integrazione europea, il principio di sovranità non deve essere inteso in senso assoluto. A suo avviso, infatti, la cessione di un certo numero di competenze nazionali continuerà a dipendere dalla libera volontà degli Stati e ciò non comporterà un indebolimento della sovranità ma rafforzerà ulteriormente il loro ruolo nel quadro delle azioni congiunte.

L'importante decisione della Corte costituzionale è stata pronunciata in una fase cruciale del processo di integrazione europea. Il Parlamento ceco potrà finalmente dare impulso al processo di ratifica del Trattato che si concluderà, tuttavia, solo a seguito della controfirma del Presidente della Repubblica Václav Klaus. Quest'ultimo, da sempre contrario all'adesione della Repubblica Ceca al Trattato di Lisbona, ha recentemente dichiarato di essere disposto a superare le proprie riserve e a controfirmare la ratifica solo nel caso in cui anche l'Irlanda riesca a superare l'*impasse*.

Com'è noto, l'esito negativo del *referendum* irlandese per l'approvazione del Trattato europeo riformato ha imposto la necessità di procedere ad una seria riflessione sul futuro dell'Unione, senza provocare, tuttavia, una brusca interruzione del processo di riforma delle istituzioni europee, al pari di quanto accaduto a seguito delle consultazioni referendarie del 2005, con cui i cittadini francesi e olandesi si opposero all'approvazione del Trattato che adotta una costituzione per l'Europa. Di fatto, fu proprio a seguito dei suddetti *referendum* che il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 avviò un periodo di riflessione in cui le istituzioni europee e i Governi degli Stati membri dell'Unione collaborarono attivamente per superare l'*impasse* costituzionale dell'Unione europea.

Come si ricorderà, tuttavia, l'abbandono del progetto di Costituzione europea e la contestuale decisione di procedere alla riforma delle istituzioni dell'Unione mediante una modifica dei previgenti Trattati avvenne non senza ostacoli e contraddizioni. Così, al termine del periodo di riflessione, dopo ben due anni di lavori, un primo importante documento fu adottato dal Parlamento europeo, nell'ambito della sessione plenaria del 7 giugno 2007, in vista dell'imminente Consiglio europeo del 21 e 22 giugno.

L'approvazione della *road map* per il processo costituzionale europeo fu preceduta da un ampio dibattito cui parteciparono Presidenza e Commissione e che vide confrontarsi difensori e av-

versari del Trattato costituzionale. La relazione adottata definitivamente dagli eurodeputati apparve del tutto coerente e in sostanziale linea di continuità con la Dichiarazione di Berlino del 25 marzo, resa in occasione del 50° anniversario del Trattato di Roma e sottoscritta dai Presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento e della Commissione, il cui obiettivo principale era quello di dare all'Unione europea una «base comune rinnovata» entro le elezioni del Parlamento europeo del 2009. Adottando con 469 voti favorevoli, 141 contrari e 32 astensioni il testo redatto dai relatori Barón Crespo, del gruppo socialista e Brok, del gruppo del partito popolare europeo, il Parlamento ribadì pertanto il proprio sostegno al contenuto del Trattato costituzionale e invitò gli Stati membri a concludere il processo di ratifica. La risoluzione venne poi trasmessa alla Commissione, ai Parlamenti nazionali degli Stati membri, al Comitato delle Regioni, al Comitato economico e sociale e al Consiglio dell'Unione. In vista della convocazione, da parte di quest'ultimo, della Conferenza intergovernativa incaricata di portare a conclusione i negoziati, con lo scopo di permettere la ratifica del Trattato prima delle elezioni europee del 2009, il Parlamento chiese infine la convocazione di una conferenza interistituzionale parallela, per poter contribuire in maniera sostanziale alla creazione di un consenso transpartitico e transnazionale alla Conferenza intergovernativa, partecipando attivamente, in quanto unico organo comunitario direttamente eletto, al processo di costituzionalizzazione dell'Unione. Ciò nonostante, com'è noto, a conclusione del vertice del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007, la Presidenza adottò delle storiche decisioni che, riguardo al processo di riforma dei trattati, hanno sostanzialmente disatteso il contenuto della risoluzione approvata dal Parlamento al termine della seduta plenaria di giugno. Il progetto di Costituzione europea, consistente nell'abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un unico testo, fu infatti definitivamente abbandonato. Il Consiglio elaborò così un progetto di mandato della Conferenza intergovernativa, incaricata della predisposizione di un «Trattato di riforma» che avrebbe integrato i trattati esistenti, attraverso l'introduzione di due clausole sostanziali volte a modificare il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. Pochi mesi dopo, al termine dei lavori della Conferenza intergovernativa, il Trattato europeo riformato venne approvato durante il Consiglio europeo informale del 18 e 19 otto-

bre e venne firmato, in forma solenne, dai 27 *leaders* degli Stati membri dell'Unione europea, convenuti a Lisbona in data 13 dicembre 2007. Con la recente approvazione da parte della Svezia, i Paesi che hanno ratificato il Trattato di Lisbona sono attualmente 25.

Com'è noto, il 20 novembre 2008, il Parlamento di Stoccolma (Riksdag) ha ratificato il Trattato europeo con un'ampia maggioranza, al termine di un lungo periodo di consultazione con le autorità nazionali e le organizzazioni della società civile. Nel secondo semestre del 2009 il governo svedese assumerà inoltre la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea.

Sul punto appare doveroso sottolineare come il Trattato di Lisbona preveda delle importanti novità riguardo al sistema di rotazione della Presidenza del Consiglio. Di fatto, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione n. 9 allegata al Trattato europeo riformato, la Presidenza del Consiglio dell'Unione - con la sola eccezione del Consiglio degli Affari esteri che seguirà il previgente criterio della c.d. «presidenza esterna»- sarà esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo consecutivo di diciotto mesi, mediante un sistema di «rotazione paritaria». In realtà, il sistema del c.d. *Team Presidencies* venne proposto per la prima volta in sede di Conferenza intergovernativa del 2004 e, solo in seguito, venne trasfuso nel Trattato di Lisbona al fine di garantire un coordinamento efficace e un alto grado di continuità istituzionale.

Successivamente, con decisione del Consiglio europeo del 1° gennaio 2007, si è deciso di dare attuazione alle disposizioni concernenti il nuovo sistema di *Team Presidencies* ancora prima dell'effettiva entrata in vigore del Trattato di Lisbona, stabilendo un preciso ordine di rotazione della Presidenza del Consiglio per il periodo 2007-2020.

Nel rinnovato quadro istituzionale la prima «*Troika* presidenziale» è stata costituita da Germania, Portogallo e Slovenia, mentre quella tutt'ora in carica è composta da Slovenia, Francia e Repubblica Ceca.

Alla luce di quanto evidenziato, nonostante le incertezze e le difficoltà oggettive riscontrabili nelle più recenti fasi di integrazione europea, i Capi di Stato e di Governo convenuti in occasione del Vertice di Bruxelles dell'11 e 12 dicembre 2008 hanno guardato con fiducia al futuro dell'Unione, fornendo ulteriori ga-

ranzie al governo irlandese che si è impegnato ad indire un nuovo *referendum* entro novembre 2009.

Una delle ragioni principali che ha spinto gli elettori irlandesi a bocciare, in prima battuta, l'approvazione del Trattato riguarda il piano di riduzione del numero dei membri della Commissione europea che priverebbe automaticamente l'Irlanda del diritto di nomina di un proprio Commissario. Per tale motivo, il Consiglio dell'Unione ha formalmente accettato di adottare una apposita decisione che consentirà a ciascuno Stato membro di nominare un Commissario europeo, purché il Trattato entri in vigore entro la fine del 2009. Prendendo atto delle molteplici riserve avanzate dal Primo ministro Taoiseach in tema di politica fiscale, famiglia, questioni sociali ed etiche e politica europea di sicurezza e difesa, i *leaders* europei hanno ulteriormente ribadito che il Trattato di Lisbona non modificherà, in alcun modo, le competenze delle istituzioni europee in materia di fiscalità e non pregiudicherà la politica tradizionale di neutralità dell'Irlanda. Inoltre, secondo quanto evidenziato dal Consiglio, lo *status* giuridico conferito alla Carta di Nizza in seguito all'entrata in vigore del Trattato europeo riformato non comprometterà le garanzie contenute nella Costituzione irlandese relative al diritto alla vita, all'istruzione e alla famiglia e contribuirà, nel contempo, al progresso sociale e alla protezione dei diritti dei lavoratori. (*Angela Maria Rosa Scerbo*)

### **UNIONE EUROPEA – Il Tribunale di primo grado si pronuncia per la terza volta sulla controversia tra il Consiglio e l'*Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran***

Con due recenti pronunce il Tribunale di primo grado ha annullato due decisioni del Consiglio che dispongono il congelamento dei fondi dell'*Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran* (di seguito OMPI).

La controversia sorta tra le parti in causa risale al 2002, anno in cui il Consiglio ha emanato la prima decisione avverso la suddetta organizzazione, in conformità alla risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente «strategie di lotta contro il terrorismo» e, in particolar modo, contro il suo finanziamento.

Nell'ambito del ricorso in annullamento promosso dalla ricorrente, il Regno Unito è stato autorizzato ad intervenire a sostegno del Consiglio, dal momento che lo stesso *Secretary of State for the Home Department* (Ministro dell'Interno), con ordinanza del 28 marzo 2001, aveva incluso l'*Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran* nell'elenco delle organizzazioni vietate ai sensi del *Terrorism Act* del 2000. L'ordinanza in parola è stata successivamente impugnata dalla OMPI dinnanzi alla *Proscribed Organisations Appeal Commission* (di seguito POAC) che, con decisione del 15 novembre 2002, ha respinto integralmente il ricorso.

Con sentenza del 12 dicembre 2006, il Tribunale di primo grado, dopo aver dichiarato la parziale irricevibilità ed infondatezza del ricorso, ha respinto la richiesta di annullamento della posizione comune 2002/340/PESC, relativa all'applicazione di misure restrittive specifiche per la lotta al terrorismo, successivamente abrogata e sostituita, all'epoca dello svolgimento della causa, con la posizione comune 2005/936.

L'organo comunitario ha fondato la sua decisione su una serie di principi ormai consolidati e confermati da una giurisprudenza costante del Tribunale stesso. Nel caso in esame, basandosi sull'interpretazione del Titolo V e del Titolo VI del Trattato UE, il giudice comunitario ha considerato l'atto in questione come espressione dell'esercizio delle competenze della Comunità, ad essa attribuite in virtù degli artt. 15 e 34 UE e, pertanto, non suscettibili di impugnazione dinnanzi al giudice comunitario, non riconoscendo, per tale ragione, la lesione del principio di tutela giurisdizionale effettiva fatta valere dalla ricorrente.

A seguito di una scrupolosa analisi, il Tribunale ha disposto, nel contempo, l'annullamento della decisione del Consiglio volta all'attuazione di misure restrittive specifiche nel quadro della lotta al terrorismo e comportante l'inserimento del nome della ricorrente nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applicano tali disposizioni, nella sola parte riguardante l'*Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran*.

Il Tribunale ha fondato tale giudizio sulla base del riconoscimento dell'avvenuta violazione del principio generale di rispetto dei diritti della difesa, sostanziatasi, nel caso di specie, nel mancato adempimento, da parte del Consiglio, dell'obbligo di motivazione, configurabile nella mancata comunicazione delle informazioni e degli elementi raccolti a carico dell'interessato sia con-

temporaneamente, sia dopo l'adozione di una decisione iniziale di congelamento dei fondi.

Nel considerare irricevibile la domanda di risarcimento avanzata dall'*Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran* nei confronti del Consiglio, per ragioni di certezza del diritto (mancanza di precisione e di chiarezza nella formulazione del ricorso, mancata indicazione degli elementi necessari atti a consentire l'individuazione di un chiaro nesso di causalità tra il comportamento e il danno che si presume di aver subito), il Tribunale ha tuttavia condannato il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, i 4/5 delle spese della ricorrente, ordinando, contestualmente al Regno Unito, di provvedere al pagamento delle spese processuali ad esso imputabili.

Ciononostante, a seguito della suddetta pronuncia, il Consiglio ha emanato una serie di decisioni con cui ha costantemente aggiornato l'elenco delle persone e delle entità sottoposte al congelamento dei fondi e ha nuovamente incluso, tra queste, la ricorrente.

Nell'ambito della causa T-256/07, l'*Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran* ha chiesto al Tribunale di annullare due decisioni del Consiglio: la decisione 2007/445/CE, adottata il 28 giugno 2007 e la decisione 2007/868/CE, emanata il 20 dicembre dello stesso anno.

Il 23 ottobre 2008, il Tribunale di primo grado si è pronunciato sul ricorso promosso dall'Organizzazione, rigettando la richiesta riguardante la prima decisione e disponendo, nel contempo, l'annullamento della seconda, nella parte in cui menziona la OMPI tra le organizzazioni terroristiche a cui si applicano le misure restrittive di cui sopra.

Secondo quanto evidenziato dal Tribunale, il Consiglio dell'Unione, nell'adottare la decisione del 28 giugno 2007, aveva tenuto in debito conto le indicazioni contenute nella sentenza del 12 dicembre 2006, ottemperando pienamente all'obbligo di motivazione nei confronti della OMPI e assicurando alla stessa il diritto alla difesa. Quanto alla valutazione dell'attendibilità della motivazione fornita, il Tribunale ha constatato che l'esistenza di un provvedimento di un'autorità nazionale (nella fattispecie, l'ordinanza dello *Home Secretary* britannico) volta alla proscrizione della OMPI quale organizzazione terroristica poteva ragionevolmente costituire, all'epoca dei fatti, una prova sufficiente

per l'inserimento dell'Organizzazione nell'elenco stilato dal Consiglio dell'Unione.

Per quanto concerne, invece, la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Consiglio nella fase precedente all'emanazione della decisione del 20 dicembre 2008, il Tribunale è giunto a delle conclusioni nettamente differenti. A suo avviso, infatti, il Consiglio non ha preso in considerazione l'importante decisione emessa dalla *Proscribed Organisations Appeal Commission*. Quest'ultima, oltre ad essere la prima giurisdizione competente a vagliare la legittimità del rifiuto dello *Home Secretary* di concedere la revoca del proprio provvedimento, ha espressamente ordinato al Ministro dell'interno britannico di eliminare la OMPI dall'elenco delle organizzazioni proscritte. Nell'emanare la propria decisione, il Consiglio ha ritenuto di mantenere la OMPI nell'elenco per il semplice fatto che lo *Home Secretary* avesse proposto l'impugnazione della decisione della POAC dinanzi alla *Court of Appeal*. Anche in questo caso, il Tribunale ha rilevato come il Consiglio non abbia tenuto conto di una successiva decisione della *Proscribed Organisations Appeal Commission* che ha negato l'autorizzazione al Ministro dell'interno di ricorrere alla Corte d'appello. Proprio in virtù di tali constatazioni, il Tribunale ha annullato la decisione 2007/868/CE, nella parte in cui riguarda l'*Organisation des Mojahedines du peuple d'Iran*.

Successivamente, con una sentenza del 4 dicembre 2008, nella causa T-284/08, il Tribunale ha annullato altresì la decisione 2008/583/CE, nella parte in cui aggiornava l'elenco delle entità sottoposte al congelamento dei capitali, tra le quali figurava, ancora una volta, la ricorrente.

L'importanza di tale pronuncia non è rinvenibile tanto nel contenuto della stessa, quanto nella procedura utilizzata. Di fatto, l'organizzazione aveva promosso il ricorso in annullamento in data 21 luglio 2008 avverso la suddetta decisione del Consiglio del 15 luglio dello stesso anno. L'udienza preliminare si è svolta il 3 dicembre e non era mai accaduto che il Tribunale pronunciasse la propria decisione a distanza di un solo giorno dallo svolgimento dell'udienza.

Per quanto attiene, brevemente, alla parte motiva della sentenza, appare doveroso segnalare come l'organo giurisdizionale abbia nuovamente basato la propria decisione sull'inadempimento, da parte del Consiglio, dell'obbligo di moti-

vazione che ha comportato, di conseguenza, la lesione dei diritti di difesa della OMPI. A suo avviso, infatti, «i nuovi elementi portati all'attenzione del Consiglio» non sono stati sufficientemente argomentati. Il Consiglio si era infatti basato sull'apertura di una inchiesta giudiziaria disposta dal *parquet antiterroriste* del *Tribunal de grande instance* di Parigi nel 2001 e su due successive requisitorie suppletive promosse nei confronti dell'organizzazione nel 2007. Il successivo rifiuto, da parte della giurisdizione francese e dello stesso Consiglio, di fornire al Tribunale le informazioni contenute nella suddetta documentazione ha comportato, inevitabilmente, l'impossibilità per il giudice europeo di esercitare in modo appropriato il controllo di legittimità dell'atto comunitario controverso. (*Angela Maria Rosa Scerbo*)

### **URUGUAY – Il Presidente pone il veto alla depenalizzazione dell'aborto**

Dopo un acceso dibattito nella società civile e dopo la votazione che si è conclusa con pochi voti di differenza tra le opposte fazioni, il Parlamento dell'Uruguay ha approvato il progetto di legge sulla depenalizzazione dell'aborto. La legge sulla "salute sessuale e riproduttiva" è stata approvata dalla Camera dei deputati con 49 voti a favore contro 48, e dal Senato con 18 voti a favore e 13 contrari. La nuova legge autorizzava una donna a interrompere la gravidanza entro le prime dodici settimane. Anche la possibilità dell'aborto era ristretta a due casi di rischio, di malformazione del feto o di salute della madre.

Tuttavia il 13 novembre scorso il presidente dell'Uruguay, Tabaré Vazquez, ha posto il proprio veto alla legge di depenalizzazione dell'aborto. Il progetto è tornato quindi alle due Camere del Parlamento, cui era richiesta, per una nuova approvazione della legge, una maggioranza dei tre quinti dei voti di ciascuna Camera, ossia al meno 60 deputati e 18 senatori, il cui raggiungimento era ritenuto improbabile. La Costituzione dell'Uruguay prevede, inoltre, che se il Parlamento non rifiuta le osservazioni del Potere esecutivo entro trenta giorni, il veto rimane confermato e non è possibile presentare un nuovo progetto di legge sullo stesso tema fino alla legislatura successiva. Il 20 novembre scorso, pertanto, le Camere hanno provato a superare le osservazioni dell'esecutivo, ma come era previsto, la somma dei voti

dell'Assemblea generale uruguaiana non ha superato il veto del Presidente della Repubblica, ed è stata quindi approvata una legge sulla *Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva* che, a differenza della proposta iniziale, non include la depenalizzazione dell'aborto entro le prime dodici settimane di gravidanza. (*Luis Amezcua*)